


S
essione 1853-1854
2

CAMERA DEI DEPUTATI



Sessione 1853-54

Proposte del Governo

E

d'iniziativa parlamentare

Vol. II.

SEGRETERIA

che l'Amministrazione di Pubb. Sicurezza fosse posta in grado di conoscere ed opporre la condotta dei cittadini conformi alle fittive di miglior regolazione, piedi fossero presentati i tratti, oppure sospetti, li autori e compliciti. Si determinò pertanto di ridelinare - all'Autent. Politica la cura del conferimento per la fittiva luogo di lavoro, o che hanno una proprietà, essendo le dicte unita curiva o siano posti di mare, come dal grado all'Autent. Politica si presuppone la consegna - per parte dei capi fabbrica e dei loro operaj, che in tal modo si avrà facilmente - sott'occhio l'ozioso e vagabondo per poterlo denunciare.

Coni parimenti nell' esercizio di funzioni sindacante si procurò di uniformare la precedente legge, affinché non fossero manifestati errori, ma per evitare meglio di ovatta sospettaj, e si appresero la misura di alcune cautele per li uffici di vigilanza e assistenza, perche l'ispezione di questi come si ordinava fodi e truffe, potessero all'Autent. politica potesse penetrarle e scutarle.

La sorveglianza della Polizia che si presumeva da' Esattoriali non era determinata. Nel modo d' esercizio e si procurò di riempere tale lacuna - piedi, rispetta officio, e non s'aveva parole.

Si crebbe opportuna di concedere all'Autent. Politica la facoltà di pubblicare Manifesti che volgano a curare l'osservanza delle leggi e Regolamenti e provvedere a simili emergenze che rispettano la pubblica quiete, ed il rispetto alle prerogative della Autent.

Nessuna provvista perche fossero regolamentate le communi prave delle Autent. Giudicarie e quelle di Pubb. Sicurezza delle fittive, perche dal tenore di quelle avrà l'Amministrazione suddetta di provvedere all'occorrente vigilanza e sorveglianza per condannate quando allora

Sciolta la pena - e sulla sua esatta stima di coloro, che abbiansi -
o non si considerano nebbri.

Finalmente col nuovo progetto venivasi ad dar facoltà all' Autorità
di chiamare a se i Cittadini, che per ragione d' ufficio dovevano
scelta che però poteva trasferire in arbitrio d'averli limitati - e per costoro
per proprio veritate se il cittadino non comparsa.

Tutti in complesso sono le variazioni, ed aggiunte proposte alla primitiva
legge, ed il Senato cui emsi presentata il nuovo progetto, lo approvava nella
formola del 14. venuto;

No l'avevo di presentarsi aggiunte tale progetto che venne dal Senato
approvato nella forma, ed anche fu alcune parti nella sostanza.
Le modificazioni subdite vennero da me accettate, come utili, e si fece
la soppressione dell' art. 118. del primitivo progetto sopra una
lacuna, che potrebbe implicare l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza
nell' esercizio de suoi doveri - non dii di prima però, che deliberato è il
punto, ed non meglio veduto alla prova gli effetti, anzi che provocare
nuova discussione, laonde presentando il progetto approvato dal Senato
io ne chieggo l'adozione, e prego la Camera a volerne riconoscere,
e deliberarne l'urgenza.

Projet de loi
délivré de la Chambre des Représentants
et présenté à la Chambre des Députés
par le Ministre de l'Intérieur,
le 10 Mars 1854.

Publié par la Commission

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 11 febbraio - 1854

OGGETTO

Pubblica sicurezza

Capo 1°

Degli oziosi e vagabondi

Art. 1°

Gli oziosi di cui nell'art. 160 del Codice penale saranno denunciati al Giudice di Mandamento, il quale, tuttavolta che l'imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, farà entro giorni cinque al più precettare i denunciati con comminatoria d'arresto a comparire avanti di lui per sentirli nelle loro risposte.

Egli procederà, occorrendo, ad informazioni sommarie, dopo le quali ammonterà l'imputato oppure lo ammonirà di darsi a stabile lavoro e farne constare nel termine che gli sarà prefisso, imponendogli ed un tempo il divieto di variare la sua abitazione senza preventiva partecipazione all'Autorità politica locale.

Di tale suo operato il Giudice farà risultare con processo verbale.

Art. 2°

Le denunce in iscritto per parte degli Ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o dei Carabinieri Reali saranno sufficienti per l'applicazione dell'articolo precedente, salvo all'imputato il diritto di somministrare la prova contraria.

Quando l'imputato offre di provare insussistente l'accusa, se la

denuncia sarà fatta dagli ufficiali di pubblica sicurezza o dai carabinieri, si dovranno loro comunicare le generalità dei fatti, che l'imputato chiede siano sentiti, e le circostanze di tempo, luogo e persone allegate per escludere l'imputazione?

L'annuncianti entro giorni cinque dalle seguenti comunicazioni presenteranno le loro osservazioni.

Art. 3°

Il giudice potrà anche decretare l'ufficio contro gli oziosi il precetto di comparizione di cui all'articolo 1°.

Art. 4°

L'ordinanza del giudice dovrà essere pronunciata entro giorni quindici dal precetto di comparizione, salvo si avessero a praticare incumbenti fuori del distretto del Mandamento.

Art. 5°

La persona ammonita a termini dell'articolo 1°, la quale non avrà fatto constare nel termine prefisso di essersi data a stabile lavoro od avrà mutato abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'Autorità locale, sarà arrestata e tradotta avanti il Tribunale di Prima Cognizione per essere punita a termini dell'art. 1182° del Codice penale.

Art. 6°

In caso di recidiva, l'ozioso o vagabondo maggiore di età sarà punito col carcere non minore di un anno da scontarsi, per quanto sia possibile, in una casa dove sia allucato il lavoro.

Art. 7°

Alle pene stabilite per gli oziosi e vagabondi, andrà sempre unnessa la sorveglianza della polizia a termini dell'articolo 82° del Codice penale.

Art. 8°

Gli oziosi e vagabondi minori d'anni sedici saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori, che passeranno sotto la loro responsabilità di attendere alla loro educazione professionale.

In caso di contravvenzione alla prefata sottoresponsione di genitori e tutori che avranno trascurato di vegliare sui medesimi saranno condannati ad una multa estensibile a lire 150 od al carcere estensibile a tre mesi, ed i detti minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro, dove sia loro insegnato un mestiere o professione.

Saranno del pari ricoverati quei minori d'anni sedici che siano privi di genitori o di altra persona che possa rappresentarli legalmente e quelli

ancora i quali, non ostante la cura dei loro genitori o tutori, non si danno a stabile lavoro.

Potranno però essere reclamati da persone conqute e probe le quali offrano sufficiente garanzia per la futura educazione del minore nei modi e condizioni sopra specificate per i minori aventi genitori o tutori.

Al rilascio o rinvio dei minori, provvederà sommariamente il Tribunale di Crim. (omissione).

Capo 2°

Dei ladri di campagna

Art. 9°

In ogni Mandamento sarà tenuto apposito registro nel quale il Giudice, sulla denuncia degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dei Carabinieri, iscriverà distintamente per ciascun Comune le persone sospette per furto di campagna o per pascolo abusivo, coi fatti, gli indizj o le circostanze, sui quali è fondato il sospetto.

Il Giudice, entro giorni cinque successivi alla denuncia farà precettare con comminatoria di arresto le persone iscritte come denunciate a comparire davanti a lui, e dopo avere sentite nelle loro risposte le assolverà o le ammonirà che diverranno loro applicabili le disposizioni dei seguenti articoli dei quali ricorderà loro il tenore.

Se una persona denunciata chiederà di far sentire testimoni in sua difesa, si osserverà a questo riguardo il disposto dell'articolo 2° della presente legge.

Art. 10°

ove insorgano gravi indizj che una persona ammonita a termini dell'articolo precedente ritenga legumi, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il Giudice procederà a perquisizione domiciliare, e nei Comuni che non sono capoluogo di Mandamento vi procederà il Sindaco od altro ufficiale di pubblica sicurezza col'assistenza di un Consigliere.

Tale perquisizione dovrà sempre aver luogo quando vi sia istanza scritta dell'Autorità politica, o del danneggiato, se questo l'accompagna con sufficiente indizj.

Nonendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti succennati, se non sarà subito dal detentore giustificata in modo probante la provenienza,

Se ne ordinerà il sequestro e si provvederà alla custodia dello stesso detenuto nel carcere del Mandamento o nella camera di sicurezza del Comune.

cd. 21° 11°

Se una persona, come sopra annunziata verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legumi, erbe, ed altri frutti rurali, o non ne sarà indiziata in modo almeno verosimile la leggittima provvedimento sarà immediata mente arrestata e condotta avanti al giudice.

cd. 21° 12°

Le persone arrestate a termini degli articoli 10° e 11° saranno giudicate in via sommaria dal giudice di Mandamento, il quale, non ravvisando sufficienti elementi di prova di un furto specifico, ma riconoscendo accertato il fatto della ritenzione degli oggetti furtivi di cui all'articolo 10°, o quello di cui all'articolo 11°, applicherà una pena di semplice polizia.

Se invece il giudice crederà che sianvi elementi sufficienti per procedere contro l'arrestato come reo di un furto specifico, rimetterà la causa al Tribunale di Prima Cognizione, salvo l'eccezione stabilita dall'articolo seguente per furti inferiori alle lire venti.

Qualora poi il Tribunale non riconosca legalmente provato il furto, ma gli risulti sussistente il fatto di cui all'articolo 10°, o quello di cui all'articolo 11°, applicherà esso pure una pena di semplice polizia.

cd. 21° 13°

Quando un reato di furto di campagna non ecceda il valore di lire venti o non sia accompagnato da circostanze aggravanti o commesso con altri reati eccedenti la competenza del giudice di Mandamento, sia che risulti commesso dalle persone annunziate a termini dell'articolo 2°, sia che ne consti autore qualunque altro individuo, sarà di competenza di esso giudice mandamentale e per la prima volta punito con pena di semplice polizia estensibile al doppio del maximum nel caso previsto dall'articolo 120° del Codice penale.

cd. 21° 14°

Nel caso di ulteriore recidiva imputata agli individui condannati a termini dell'articolo precedente pronuncierà il Tribunale di Prima Cognizione ancorchè si tratti di valore non eccedente le lire venti, e la pena non potrà essere minore di un mese di carcere.

cd. 21° 15°

Gli individui condannati dal Tribunale di Prima Cognizione per furti di campagna come recidivi, dopo scontata la pena rimarranno sottoposti alla sorveglianza della

polizia per quel tempo che verrà dal Tribunale fissato.

Art. 16°

Gli oggetti sequestrati, ed il loro valore, qualora non potendosi conservare senza detrimento si fossero venduti, non venendo reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il Giudice ne avrà fatto pubblicare, ed affiggersi all'Atto pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alle congregazioni di carità locali.

Art. 17°

Qualora alcuno fra gli individui iscritti come soliti a praticare pascolo abusivo tenesse bestiame il numero eccedente i suoi mezzi, il Sindaco, od un Ufficiale od agente di pubblica sicurezza ne stenderanno verbale che verrà trasmesso al Giudice.

Il Giudice, appunto ove d'uopo ulteriori informazioni, e sentito l'interessato nelle sue risposte, o lo esonererà, o gli ordinerà di ridurre entro il termine prescritto di giorni trenta il suo bestiame al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi.

In caso di trasgressione all'ordinanza del Giudice egli manderà eseguire all'asta pubblica la vendita del bestiame eccedente, e farà prelevare le spese sul prezzo che sarà ricavato.

Art. 18°

Il reato di pascolo abusivo nei fondi altrui commesso, sia da persone come sovra ammontate sia da altri, è punito con pene di polizia.

Il recidivo potrà essere punito col carcere estensibile a giorni quindici, o con multa estensibile a lire cento.

Auctore in caso di recidiva il reato sarà di cognizione del Giudice di Mandamento.

Art. 19°

Se nella nota di cui all'articolo 9°, si troveranno minori d'anni sedici, il Padre, — l'Avolo, la Madre od il Tutore, ovvero le altre persone responsabili della condotta del minore, coi quali egli convive, saranno precettati a comparire davanti al Giudice di Mandamento.

Il Giudice, sentiti i precettati nelle loro risposte, riconoscendo fondata la denunzia, farà loro passare sottomissione di vegliare attentamente alla condotta del minore.

Art. 20°

Qualora il minore di sedici anni venga in seguito dichiarato colpevole per furto di campagna.

qua, se dalle risultanze del processo apparirà che le persone contemplate nell'articolo precedente abbiano trascurato di vegliare sul medesimo, saranno punite con pene di polizia, non escluse le pene maggiori nel caso di contumacia.

Art. 21.

Sono mantenute in vigore le disposizioni dei regolamenti di polizia rurale di ciascun Comune e si applicheranno le pene da essi prescritte, salvi i casi nei quali fossero più gravi quelle ordinate colla presente legge.

Resta pure in vigore per l'Isola di Sardegna il disposto dall'articolo 8.º del Decreto Reale del 8 agosto 1848 col quale fu prescritta la pubblicazione in quella Isola del Codice penale.

Art. 22.

Quando l'individuo annotato come sospetto a tenore dell'articolo 9.º non avrà per due anni consecutivi subito veruna condanna, acquisterà il diritto di far radiare il suo nome dalla lista dei sospetti.

Capo 3.º

Disposizioni speciali per alcune professioni

Art. 23.

Chi vorrà andar in giro pel commercio ambulante di chincagliere, di zolfanelli, stampe ed altre merci, e pel mestiere di vetraio, calderajo, stagnajo e simili, o per quello di saltimbanco, suonatore o cantante ambulante, o vendere sulle piazze o per le vie candele scapolari od immagini, paste, confetti o liquori, o farla da intronettatore ambulante o da servitore di piazza, facchino, lustra-scarpe e simili, dovrà farsi inscrivere annualmente in apposito registro presso l'Autorità di polizia nel luogo di suo domicilio, la quale gli rilascerà il certificato della sua iscrizione.

Questo certificato dovrà essere sottoposto al visto dell'Autorità politica provinciale.

L'Autorità locale sarà tenuta di procurare essa stessa agli interessati l'apposizione di questo visto, quando essi ne la richiedano.

Art. 24.

L'iscrizione ed il visto di cui all'articolo precedente saranno sempre ricusati alle persone contemplate nell'articolo 1.º del Codice penale.

Art. 25°

Gli Stranieri dovranno ottenere una licenza per iscritto dall'Intendente della Provincia.

Fattavia entro 15 chilometri dai confini dello Stato in occasione di fiere e mercati basterà per gli stranieri la licenza del Sindaco.

Art. 26°

Le iscrizioni e le licenze sono valide pel corso di un anno dalla loro data.

E se potranno per altro, in caso di abuso per parte dell'esercente, essere revocate dall'Autorità che le ha rilasciate o munite del suo visto.

Art. 27°

L'esercente sarà tenuto di presentare l'iscrizione o licenza su semplice richiesta degli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica o dei Carabinieri.

Se rifiuterà di darne visione, se alleggerà di non averla preso di sé, o di averla smarrita o ne esibirà una che non gli appartenga, ovvero confesserà di averne sprovvisto, sarà presentato all'Autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ove le costi dell'ottenuta iscrizione o licenza, restituirà la libertà all'imputato ed in caso contrario lo rimetterà al Giudice di Mandamento.

Questi sentirà l'arrestato nelle sue risposte e non adducendosi da esso legittima scusa, potrà condannarlo senz'altre formalità d'atti ad un'ammenda estensibile a lire quindici per la prima volta, ed anche agli arresti.

Art. 28°

Precedivi saranno condannati dal Giudice di Mandamento al carcere estensibile ad un mese.

Le merci ed oggetti di Commercio, del cui esercizio si tratta, saranno sempre sequestrate.

Art. 29°

Alle pene di cui nei due articoli precedenti saranno condannati coloro che avranno ad altri rimesso la propria iscrizione o licenza per farne uso, e coloro che faranno uso delle licenze altrui.

Art. 30°

Non è lecito stabilire uffizj di agenzia, di corrispondenza o computesteria senza una apposita autorizzazione.

Nelle città di Torino e Genova tale autorizzazione sarà data dal Questore e fuori di esse dall'Intendente della Provincia.

Un regolamento approvato per Reale Decreto determinerà le

garanzie necessarie per ottenerla.

I contravventori saranno denunciati al Tribunale di Prima Cognizione e puniti secondo i casi con multa estensibile a lire cinquecento ed anche coll'interdizione dall'esercizio.

Capo 4.^o

Dello Consegne delle persone

Art. 31.

Nelle città che sono capoluogo di provincia, ed hanno una popolazione eccedente le dieci mila anime, e nei porti di mare, sarà obbligatoria la consegna all'Autorità politica di tutti gli inquilini di ciascuna casa.

La consegna sarà fatta a diligenza dei proprietari locatori, e sotto la loro responsabilità dei conduttori che sublocassero o tutti od in parte i membri di case che tengono in affitto.

Essa dovrà essere presentata all'Autorità politica nel termine di giorni undici dalla data dell'attivazione del contratto per le locazioni stipulate per un anno o più, e nel termine di giorni cinque per quelle convenute a scadenza minore di un anno.

Nel caso di omissione o di ritardo i proprietari delle case incorreranno nell'ammenda di lire cinque estensibile contro i recidivi a lire cinquanta, salvo il loro regresso verso i sublocatori.

Art. 32.

Chi vorrà tenere pensione o persone a dozzina, od affittare camere od appartamenti mobigliati, od altrimenti somministrare presso di sé alloggio per mercede, dovrà farsi inscrivere in apposito registro presso il Municipio, e munito di estratto autentico di sua iscrizione rapportarne licenza dall'Autorità politica.

La licenza sarà sempre ricusata alle persone menzionate nello art. 160 del codice penale.

Art. 33.

Le persone contemplate nell'articolo precedente dovranno tenere un registro affogliato e visitato dalla Autorità politica per inscrivervi giornalmente le persone cui daranno alloggio.

Art. 34.

Le consegne delle persone cui sono tenuti gli osti ed albergatori a termini dei veglianti.

regolamenti saranno osservate anche da chi tiene pensione o pensione a
Doggia ed affitta camere, ed appartamenti mobigliati ed altrimenti
vuole somministrare alloggio per mercede.

Art. 35.

Gli capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri e gli impresari dovranno entro un mese
dalla data della presente legge consegnare all'autorità locale di pubblica
sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro,
e successivamente dovranno ogni quindici giorni consegnare la nota di
quelli entrati nell'intervallo al loro servizio e di quelli usciti.

Queste note saranno formate nei modi prescritti dai Regolamenti.

Art. 36.

I contravventori agli articoli 32, 33, 34 e 35 saranno puniti con ammenda esten-
sibile a lire quindici ed in caso di recidiva con quella di lire venti a
cinquante.

Capo 5.

Della sorveglianza della polizia

Art. 37.

Il condannato alla sorveglianza della polizia non potrà cambiare domicilio ed abitazio-
ne senza licenza dell'Autorità politica provinciale cui dovrà ricorrere,
dimostrando i giusti motivi per tale cambiamento.

Art. 38.

Dovrà sempre essere munito di carta speciale di permanenza, che dovrà mostrare alla
semplice richiesta degli Agenti di pubblica sicurezza e dei Carabinieri.

In detta carta saranno espresse le generalità, i commutati dell'indivi-
duo, la data della sentenza per effetto della quale resta sottoposto alla
sorveglianza, la durata di questa, il domicilio ed abitazione fissa e que-
gli altri obblighi che gli saranno imposti per effetto di detta sorveglianza.

Art. 39.

I condannati alla sorveglianza dovranno presentarsi all'Autorità politica, almeno
una volta per ciascuna settimana, ed ogni qualvolta vi fossero precettati
nell'ora e tempo che sarà da detta Autorità determinate.

Saranno tenuti di obbedire alle prescrizioni che l'Autorità di si-
curezza pubblica giudicasse di impor loro, di non comparire in un dato luogo,
di non vagare nelle ore di notte, di non portare armi o bastoni e di non frequentare

re determinate persone.

Art. 40:

L'autorità locale di pubblica sicurezza terrà opposto registro in cui saranno notati gli individui sottoposti alla speciale sorveglianza del suo distretto, e vi noterà i termini nei quali il condannato dovrà presentarsi ad essa e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte.

Art. 41:

In ogni caso di fondato sospetto si potrà procedere a perquisizioni domiciliari contro ai condannati alla sorveglianza speciale della polizia.

Art. 42:

La trasgressione alle prescritte misure darà luogo all'applicazione dell'art. 49.º del Codice penale.

Capo 6.º

Disposizioni diverse

Art. 43:

La sospensione od interdizione dall'esercizio della professione di oste, locandiere, bettoliere, birraio, caffettiere, e da quella di tener giuoco di bigliardo od altro stabilimento aperto al pubblico, dovrà sempre essere pronunciata nei casi contemplati dall'articolo 813.º del Codice penale.

Art. 44:

L'autorità di pubblica sicurezza farà chiudere tutti gli esercizi per quali non si ottenne concessione, oppure essa non venne rinnovata alla scadenza.

Art. 45:

Le persone che due ore dopo il tramonto del sole sino all'alba trasportano argenterie, mobiglie o biancherie, se non possono dar conto di se, potranno essere trattate dagli agenti di pubblica sicurezza o carabinieri nanti l'autorità locale di pubblica sicurezza che ordinerà o l'immediato rilascio, ovvero la rimessione all'Autorità giudiziaria.

Art. 46:

Gli Intendenti potranno emanare manifesti sia per rammentare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, sia per provvedere in esecuzione delle medesime alla tutela delle proprietà ed alla conservazione dell'ordine pubblico.

E si con simili manifesti:

Provvederanno alla conservazione dell'ordine nei Teatri ed altri pubblici spettacoli, ed alla repressione dei fatti contrarii alle determinazioni della censura teatrale:

Determineranno con quali regole e cautele possono essere autorizzate le maschere, i balli pubblici le serenate clamorose:

Commineranno pene a coloro che tolgono o guastino gli stemmi o scritti affissi per ordine dell'Autorità o colla sua autorizzazione.

Fixeranno le ore di notte nelle quali debbono star chiuse le osterie, i caffè, le birrerie, i giuochi di bigliardo ed altri simili esercizi pubblici.

Stabiliranno norme per impedire che la pubblica quiete sia turbata da clamori, canti ed altri rumori notturni.

I Manifesti contemplati nel presente articolo possono contenere la comminazione di pene, purchè non eccedano la natura od i limiti di quelle previste dall'articolo 738.º del Codice penale.

cd. n.º 47.º

I Segretari di Magistrati, Tribunali e Giudici dovranno trasmettere all'Autorità politica provinciale estratto di tutte le sentenze, sia d'assoluzione come di condanna passata in giudicato, che saranno pronunciate in dipendenza della presente legge.

Tale estratto sarà trasmesso non più tardi di giorni quindici dopo l'intimazione di dette sentenze.

cd. n.º 48.º

La presente legge starà in vigore per anni cinque.

Torino addì 6 febbrajo 1854

Il Presidente del Senato del Regno
Marino

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CASANOVA, GASTINELLI, RICCI, TEGAS, DEFORESTA,
MICHELINI ALESSANDRO, FARINI

*sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno
nella tornata del 14 febbraio 1854.*

Publica Sicurezza.

TORNATA DELLI 11 MAGGIO 1854.

SIGNORI,

L'uomo, vivendo in società, deve necessariamente rinunciare ad una parte della libertà di azione di cui è naturalmente dotato. Ma perchè il sacrificio sia giusto, perchè abbia condizioni di durata non deve mai essere eccessivo; non deve sacrificarsi di libertà naturale che tanta parte, che basti per assicurarsi il libero godimento di quella che si ritiene.

Per la qual cosa, se prevenire i reati è uno dei principali doveri di qualunque Governo, ei deve a questo dovere adempire col minor dispendio di libertà che sia possibile. Se non adopra tutti i mezzi necessarii per raggiungere lo scopo, manca alla sua missione ed alla giustizia, perchè fa spreco di libertà senza frutto; vi manca del pari se adopera soverchi o non appropriati rigori, perchè estende oltre i suoi naturali confini la tacita rinuncia dei cittadini ad una parte della loro libertà di azione.

(52-A)

La difficoltà in questa grave e delicata materia sta sempre nel saper cogliere il segno tra il difetto e l'eccesso, avuto riguardo alle circostanze tutte di luoghi, di tempi, d'istruzione, di costumi ed altre consimili.

Un Legislatore consciencioso non potrebbe pertanto mai riflettervi troppo; e quando sia pur giunto il momento di prendere una risoluzione, non può farlo che con animo profondamente commosso.

Non vi meravigliate adunque, o Signori, se dappoi che la Nazione fu messa a parte del Potere Legislativo, questa è la terza volta che si presenta a discutere nel Parlamento una legge sulla Pubblica Sicurezza, e se meno sollecita fu la vostra Commissione a rassegnarvi il risultato de' suoi studii sovra quest'ultimo progetto.

Se quanto noi verremo esponendovi non vi proverà che la Commissione fu all'altezza della grave incumbenza che le avete affidata, vi persuaderà, noi lo speriamo, che fu penetrata dell'importanza del suo mandato.

Il progetto Ministeriale che vi sottomettiamo con alcune modificazioni consentite dal signor Ministro, giovandosi dell'esperienza e dell'insegnamento derivati dall'attuazione dei precedenti, reca utili miglioramenti a questo importante ramo della nostra Legislazione. E se non avrà raggiunta la perfezione, la quale, difficile in ogni cosa, sarebbe vano sperarla in questa materia, ci lusinghiamo che potrà almeno soddisfare nel miglior modo possibile ai bisogni ed all'aspettazione del Paese.

Nello esaminare questo progetto la prima questione che si è proposta la Commissione fu quella di sapere se questa volta nuovamente la legge dovesse essere approvata in via provvisoria per un tempo limitato, come lo fu la precedente e come proponeva di nuovo il Ministero, ovvero dovesse lasciarsele il carattere definitivo e stabile, che debbono avere tutte le leggi; ed a voti unanimi ha adottata quest'ultima opinione.

Le leggi che hanno un carattere provvisorio portano seco la prova della loro esorbitanza o della loro imperfezione; e loro mancano pertanto la confidenza ed il rispetto, senza di cui non gio sperarne la piena ed esatta osservanza. D'altronde, dichiarando per la seconda volta che la nostra legge sulla Pubblica Sicurezza non è che provvisoria, che essa non deve durare che per un tempo

limitato, noi potremmo autorizzare i pochi nemici dell'attuale ordine di cose ad asserire che lo stato del Paese è anormale; che o noi abbiamo bisogno di provvedimenti eccezionali, o non osiamo emanare quelli che crederemmo necessari; entrambe le quali supposizioni sarebbero ben lontane dal vero: giacchè il Paese non ha mai cessato un istante, neppure nei tempi più calamitosi, di essere tranquillo, sottomesso alle leggi, rispettoso verso il principio di autorità, senza di cui ben presto si arriva all'anarchia od al dispotismo, che sono sinonimi.

Così risolta la prima questione, la Commissione non si è dissimulata quanto divenisse più difficile la sua incumbenza; avvegnachè se parecchie fra le disposizioni che furono introdotte nella legge preesistente e che si sono riprodotte nel progetto attuale, potevano accettarsi senza troppo rigorosa discussione di principii, in una legge da riformarsi dopo un breve trascorso di tempo, non era ciò più possibile dacchè si era deliberato che la legge medesima sia stabile e definitiva.

I vostri Commissari accettando adunque la posizione che si sono fatta con quella preliminare deliberazione, hanno creduto di dover affrontare e risolvere tutte le questioni colla scorta sempre delle esigenze della soggetta materia da una parte, e dell'inviolabilità dei principii fondamentali dall'altra.

A voi spetta ora di vedere se abbiano essi bene interpretato il vostro pensiero, e di supplire in ogni caso, a ciò che non seppero fare di meglio.

Gli otto primi articoli del progetto Ministeriale che formano il capo primo, non hanno dato luogo a rilevanti discussioni.

Se si eccettuino alcune modificazioni concernenti unicamente la procedura, la Commissione ha creduto che tutte le disposizioni contenute in quegli articoli possano essere accettate senza difficoltà.

Alcuni Commissari erano incerti se nella legge, la quale deve essere immediatamente osservata, possa prescriversi che i minori nei casi previsti dalla legge medesima saranno ricoverati in uno stabilimento di pubblico lavoro, mentre nessuno ignora che fin'ora simile stabilimento non è che un pio desiderio, e tutto al più una semplice idea del Governo. Ma la Commissione non ha creduto di doversi trattenere sopra questa difficoltà per quanto si presentasse

(52-A) . più che plausibile, riflettendo che questa disposizione formale inserita nella legge, sarà un motivo di più per sperare che venga prontamente creato l'accennato stabilimento; e che frattanto spetterà al Governo di supplirvi nel miglior modo possibile.

Bensì si è creduto che debbasi eliminare l'obbligo che a tenore del medesimo articolo s'imporrebbe ai genitori di passare sottomissione di attendere all'educazione professionale della loro prole.

La Commissione è in generale contraria a queste sottomissioni. Chi ha mandato di far rispettare ed eseguire le leggi non deve patteggiare con coloro che hanno obbligo di eseguirle, ma deve prescrivere ed ammonire. Qual valore può avere una sottomissione che è imposta, e che non potrebbe rifiutarsi? D'altronde costringendo i genitori a sottomettersi ad educare i loro figli non li autorizziamo noi a credere che tale obbligo non incumba loro per dovere di natura e di religione?

Alla sottomissione la Commissione propone pertanto di sostituire l'ammonizione in questo ed in tutti gli altri casi previsti nell'attuale progetto di legge; facendo voti che la riforma generale delle nostre leggi penali ci porga ben tosto occasione di cancellare dalla medesima in tutti i casi quel retaggio di tempi meno civili.

Per contro il capo 2.º che il progetto Ministeriale intitola: dei ladri di campagna, e che la Commissione vi propone d'intitolare: dei ladri di campagna e del pascolo abusivo, stante che nello stesso capo si tratta anche distintamente di questo, ha offerte varie rilevanti questioni.

Nell'articolo 9 si prescrive che in ogni mandamento siavi un registro in cui il Giudice iscriva tutte le persone denunciategli come sospette per furto di campagna e per pascolo abusivo; che ricevute cotali denunce e fattane la prescritta iscrizione in detto libro, il Giudice faccia precettare le dette persone denunciate a comparire dinanzi a lui, e dopo avere accertata la verità o la falsità dell'accusa, le assolva, o le ammonisca che ove insorgano contro di essi nuovi sospetti diverranno loro applicabili le disposizioni degli articoli che seguono nel medesimo progetto.

La vostra Commissione non ha disconosciuta l'utilità che può risultare dall'aversi in ogni mandamento un registro in cui sieno iscritti tutti quegli sciagurati che rifuggendo dal lavoro, vivono uni-

camente di rapina, e che per lo meno col loro tenor di vita si sono resi fondatamente sospetti in questo genere di reati, e debbono perciò essere di continuo tenuti dell'occhio dalla giustizia.

Ma reputa meno conveniente che l'iscrizione in questo registro si faccia al seguito delle semplici denunce, le quali tante volte possono essere erronee o menzognere, come la legge stessa il riconosce, prescrivendo che il Giudice ricevute le denunce e fattane l'iscrizione al registro, assuma le informazioni, e giusta il risultato delle medesime, assolva l'imputato o lo ammonisca.

Vero è che nel caso di assolutoria potrebbe prescriversi la cancellatura di cotale iscrizione od un'annotazione marginale; ma si comprende di leggieri come questa precauzione sarebbe insufficiente a riparare intieramente il danno che può derivare ad un innocente, dall'essere stato erroneamente od ingiustamente annotato in detto libro.

Più razionale è dunque parso alla vostra Commissione che l'iscrizione invece di precedere non abbia luogo che dopo l'accertamento della verità della denuncia.

In questa conformità ha conseguentemente modificato eziandio il correlativo articolo 22, eliminando di buon grado le ultime parole, che accennano in tutti i tempi a troppo trista situazione.

Alla fine poi del suddetto articolo 9 la Commissione propone di prescrivere che se l'individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere un bestiame eccedente i suoi mezzi apparenti per mantenerlo, l'ammonizione quanto a lui, debba contenere eziandio l'espresso diffidamento che se nel termine che gli è prefisso non lo riduce al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi, gli sarà applicabile il disposto dall'articolo 18. Nell'analisi di quest'ultimo articolo vi daremo la spiegazione di cotale aggiunta.

Più grave fu la questione eccitatasi circa la disposizione dell'articolo 12, in cui si dichiara che ove il Giudice od il tribunale non trovino elementi sufficienti per ritenere come provato il furto, possono tuttavia sottoporre l'incolpato a pene di polizia.

Non ignora la Commissione quanto si lamentino i furti di campagna, e quanto questa antica piaga di alcune provincie dello Stato rechi danno e scoraggiamento all'agricoltura, e dia pretesto a co-

(52-A)

loro, che immemori del tempo passato, accusano il presente di tutti i mali, per criticare le nostre libere istituzioni. Neppure ignora la Commissione quanto sia difficile di provare nelle vie ordinarie quei piccoli furti, che commessi nelle campagne, in luoghi abbo- schiti od appartati, e per lo più di notte tempo, sfuggono a qua- lunque vigilanza. Non ignora infine che la disposizione contenuta in quest'articolo fu già accettata dalla Camera colla legge preesi- stente del 26 febbraio 1852.

Ma con tutto ciò, dacchè ha essa deliberato di proporvi non più una legge provvisoria la quale debba perire per sè medesima da qui a poco tempo; ma bensì una legge stabile come tutte le altre, non ha più potuto risolversi ad ammettere un principio cotanto contrario a quelli di umanità, e di filosofia criminale, e che esi- stendo per alcuni casi speciali nell'antica nostra legislazione crimi- nale, fu felicemente cancellato col Codice penale.

Condannare alcuno mentre si proclama che non si è potuto acquistare la prova della sua reità la è cosa troppo enorme. Nè l'offesa alla morale ed alla giustizia vengono meno con appli- care una pena minore. Grave o leggiera la pena, quando si ap- plica senza prova del reato è sempre un'oppressione, e la giustizia ne è disgradata. Tante meno potrebbe giustificare questa disposi- zione il riflesso che non si punisca il dubbio della colpabilità, ma una colpabilità positiva nell'accusato per essersi reso sospetto e per non aver saputo provare in modo appagante la legittima prove- nienza degli oggetti dei quali fu trovato in possesso; poichè all'alto vostro senno, o Signori, non occorre il bisogno di spiegazioni per persuadervi che questa argomentazione non è ammissibile.

Ma questi furti dovranno dunque il più delle volte rimanere to- talmente impuniti? Non saravvi alcun'altra disposizione da sostituirsi a quella che non si crede più compatibile al carattere normale e stabile che vuolsi dare alla legge?

Se ci trovassimo di fronte alla necessità assoluta o di ammettere nella legge il principio della condanna ad una pena qualunque senza prova positiva del reato, o di lasciar nel caso speciale inerme la giustizia, noi, non temiamo di dirvelo, avremmo il coraggio di proporvi quest'ultimo partito. A nostro avviso vi sono certi confini nell'applicazione dei principii, che non possono mai oltrepassarsi.

Se non che, la Commissione crede che possa usarsi un temperamento per cui senza violare gli accennati principii, colui che è colto al possesso di oggetti che tutto porta a credere che sieno furtivi, anderà sempre soggetto ad una punizione se non ne giustifica la legittima provenienza.

Consiste questo temperamento nello obbligare colui che già sospetto in materia di furti, è sorpreso avente oggetti che si credono furtivi, ad indicarne circostanziatamente la provenienza, ed a sottoporlo ad una pena sia che si rifiuti di dare la chiestagli spiegazione, sia che questa venga dal Giudice ravvisata insussistente.

Nel primo caso egli sarà punito perchè manca alla giustizia, rifiutandosi di darle le indicazioni che possono condurla alla scoperta della verità; nel secondo, perchè l'offende facendole una dichiarazione non vera.

In vista poi del progetto di legge presentato dal signor Guardasigilli nella tornata delli 10 dello scorso mese di aprile, il quale varia in alcuni casi la competenza dei Giudici, dei Tribunali e dei Magistrati nelle materie penali, la Commissione ha creduto che invece di dire nel paragrafo secondo dello stesso articolo 12: che se il Giudice crederà che sianvi elementi per procedere contro l'arrestato come reo di furto specifico, rimetterà la causa al Tribunale di Prima Cognizione, salva l'eccezione ivi prescritta, sia più conveniente di dichiarare: che in detto caso il Giudice procederà, o rimetterà la causa al Tribunale a tenore dell'articolo seguente e delle leggi generali sulla procedura criminale. La ragione che ha determinata la Commissione a fare questa emendazione non richiede maggiore spiegazione.

Altra questione non guari dissimile a quella agitatasi circa la prima parte del succitato articolo 12 è sorta relativamente all'art. 17 del progetto Ministeriale, corrispondente all'art. 18 del progetto della Commissione, in cui trattasi del pascolo abusivo; e la Commissione l'ha risolta coi medesimi principii, e pertanto nello stesso senso.

Era detto in quest'articolo che qualora alcuno degli individui iscritti, come solito a praticare il pascolo abusivo, tenga bestiame eccedente i suoi mezzi, il Sindaco od un ufficiale di pubblica sicurezza ne stenderanno verbale che verrà trasmesso al Giudice, il quale prefiggerà all'incolpato un termine di giorni trenta per ri-

(52-A)

durlo al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi, ed in caso di trasgressione farà egli stesso vendere all'asta pubblica il bestiame eccedente, prelevando le spese sul prezzo ricavato.

La Commissione ha da prima considerato che sarebbe poco regolare d'inceppare l'azione della giustizia subordinandola sempre alla necessità di un previo processo verbale del Sindaco o di un agente di pubblica sicurezza; che la vendita del bestiame eccedente all'asta pubblica riuscirebbe sempre impossibile e la legge diverrebbe illusoria, a meno che si faccia precedere da un sequestro, di cui non si fa neppure menzione in questa legge, e che avrebbe gravissima difficoltà nell'esecuzione: che l'indagine dei mezzi coi quali il possessore del bestiame possa alimentarlo, sarebbe altrettanto difficile quanto ingiusta e vessatoria; che difatti sebbene cotale disposizione siasi già introdotta nell'art. 25 della legge del 26 febbraio 1852 e grandi sieno le lagnanze pel pascolo abusivo, se sono esatte le informazioni raccolte dalla Commissione, non sarebbero finora mai applicata.

Ma lasciando a parte le difficoltà della pratica applicazione, la Commissione non crede che il solo timore che taluno non possa altrimenti godere della sua proprietà fuorchè con invadere quella di un altro, possa mai essere un motivo sufficiente per spogliarlo. La Camera vede come una volta ammesso questo principio si potrebbe andare lontano.

La Commissione vi propone pertanto un altro temperamento non affatto sconosciuto nella nostra legislazione, col quale crede che senza urtare col principio della inviolabilità della proprietà, possa raggiungersi più sicuramente lo scopo che si propone quest'articolo del progetto Ministeriale.

Crede essa che la migliore ed unica disposizione che può approvarsi sia quella di dichiarare in questo articolo 18, che qualora la persona ammonita in conformità dell'art. 9 non siasi uniformata all'ammonizione nel termine prefisso, sarà tenuta civilmente responsabile del pascolo abusivo praticatosi nelle regioni, in cui sia solita a far pascolare il suo bestiame, salvo che provi il vero autore di detto pascolo.

La legalità di questa disposizione non potrebbe mettersi in forse, imperocchè con essa non si fa altro che stabilire una presun-

zione legale, la quale è già evidente; e gioverà a reprimere l'indebito pascolo nei fondi altrui assai più che quella alla quale vi proponiamo di sostituirla. Si è con analoga disposizione che le leggi forestali provvedono per guarentire le selve dalle contravvenzioni che occorrono durante l'esercizio degli appalti per tagli di piante nelle selve medesime.

L'aggiunta poi della parola *apparenti* dopo la parola *mezzi* tende da una parte a togliere al denunciato l'appiglio di troppo insussistenti allegazioni, ed al Giudice la necessità di dover fare indagini troppo scrupolose e perciò altrettanto vessatorie quanto difficili.

Nell'art. 19 la Commissione ha creduto di dover sostituire l'ammonezione alla sottomissione. I motivi sono quelli che già vi abbiamo rassegnati circa l'art. 8; ne più occorre di ripeterli.

Bensì dobbiamo rendervi ragione dell'aggiunta che la Commissione vi propone in questo capo coll'art. 24 del di lei progetto.

La Commissione crede, e lo ha dichiarato al sig. Ministro il quale ne ha convenuto, che se la legge sulla Sicurezza pubblica può far molto per prevenire i reati dei quali trattasi in questo capo, gioverà poi essenzialmente ad impedirli il fare in modo che il servizio dei campari e guardie-campestri dei Comuni non sia illusorio o peggio ancora.

Convinta di questa verità, ha essa rivolta particolarmente la sua attenzione a cotale argomento, e crede di poter affermare che se questi agenti comunali fossero in numero sufficienti, ben disciplinati e ben diretti, cesserebbero ben tosto i furti di campagna e guasti che si lamentano.

Analogo a quest'idea è il suggerimento contenuto in una petizione presentata alla Camera nella tornata delli 30 dello scorso mese di marzo da varii proprietari di Castagnole ed altri, li quali propongono che li campari e guardie-campestri siano organizzati a corpo semi-militare, come la forza armata delle dogane, e retto da un consimile regolamento. E se la Commissione non ha potuto indursi ad adottare intieramente questo suggerimento e tanto meno gli articoli di regolamento formulati in detta petizione, fa plauso tuttavia all'idea dei petizionarii.

Pensa la Commissione che un servizio dei campari e guardie-campestri concentrato in ogni provincia sotto una medesima dire-

(52-A)

zione e disciplina, potrà avere ottimi risultati. Ma non crede da prima che sia ciò necessario in tutte le provincie; giacchè non tutte lamentano ed in ugual grado, gli stessi danni pei furti e guasti di campagna. Per altra parte ella è d'avviso che per non offendere in questa materia tutta d'interesse privato, la libertà dei Comuni, l'adozione dell'ideato sistema debba lasciarsi al loro arbitrio, e che il Governo debba solo intervenire per dar forza ai loro regolamenti, e per provvedere al riparto della spesa; in una parola, per appoggiare, non per imporre.

In questa conformità la Commissione ha formulato la disposizione contenuta nell'art. 24; e si lusinga che le Provincie, nelle quali più o meno si lamentano li detti furti, non indugieranno ad attuarla.

I Comuni debbono persuadersi (nè si potrebbe loro abbastanza raccomandarlo) che si è ad essi che incumbe principalmente l'onere di vegliare alla pubblica sicurezza, alla tutela delle proprietà ed alla conservazione dell'ordine.

Si è nel momento appunto in cui il Parlamento sta per discutere la importantissima legge sulle libertà Comunali, che debbono essi dimostrare maggior solerzia e maggior energia in questa materia. Chi vuole sinceramente la libertà deve cominciare a dimostrare di saperne usare e di esserne degno.

L'art. 21 del progetto Ministeriale dichiara mantenute le disposizioni dei regolamenti di polizia rurale di ciascun Comune, conchè ove la legge attuale infligga pene maggiori, sieno applicate queste ultime.

La Commissione ha ravvisata opportuna questa dichiarazione, ma siccome tra le aggiunte che essa viene proponendo possono esservene alcune che già formino il soggetto di disposizioni contenute nei regolamenti comunali di polizia urbana, crede che la stessa dichiarazione debba estendersi anche a questi ultimi regolamenti. Così estesa poi, non più alla fine di questo capo limitato ai furti di campagna, ma bensì in fine di tutta la legge è la sua sede. E là vi propone di trasferirla.

Il capo terzo contenente le disposizioni speciali per alcune professioni, ed il capo 4.^o concernente le consegne delle persone, hanno dato luogo ad altra ben grave questione di principii.

Negli art. 25, 50, 52 del progetto ministeriale si sottopone l'eser-

cizio di non poche industrie e professioni alla necessità di una previa licenza delle autorità politiche locali e provinciali.

Non si dissimula la Commissione che una quantità delle infrazioni alle leggi, delle contravvenzioni, e diciamo pure, dei delitti e dei crimini dal più piccolo al più grave, traggono origine, o sono concertati, organizzati od agevolati all'ombra dell'esercizio di quelle industrie e professioni ben soventi esercite da persone prive di moralità, e che tutto sacrificano al lucro ed al guadagno. Le dichiarazioni fatte dal sig. Ministro dell'Interno nel seno della Commissione l'hanno anche fatta persuasa che nelle città più cospicue specialmente, grave danno avviene alla moralità, molte vittime si fanno della propria semplicità e buona fede negli uffizii indicati nell'art. 30.

Ma per altra parte non ha nemmeno potuto dissimularsi che le disposizioni formulate nei succitati articoli, mentre in molti casi ledono la libertà dei Comuni e li rendono eccessivamente dipendenti dalle autorità politiche, locali e provinciali, la qual cosa, fra gli altri inconvenienti, avrebbe quello di non lieve momento, di non potersi poi più trovare che difficilmente persone riguardevoli le quali vogliano assumere le difficili cariche comunali, e specialmente quella di Sindaco, pregiudicherebbe troppo la libertà dei cittadini nell'esercizio delle loro professioni e delle loro industrie.

In quest'alternativa la vostra Commissione, o Signori, vi sottomette un sistema che le è parso poter raggiungere lo scopo a cui mira la legge, rispettando nel tempo stesso le prerogative comunali e la libertà dei cittadini.

Nè ci pare che sia d'uopo di lungamente spiegarvi il motivo per cui nell'articolo 25 dopo la parola *vendere* abbiamo aggiunta la parola *distribuire*. Parecchie delle industrie contemplate in quell'articolo, e massimamente quelle il di cui abuso cotanto offende la nostra religione, possono agevolmente esercitarsi senza operare alcuna vendita nel senso legale; potrebbe pertanto comodamente farsi frode alla legge qualora questa non contemplasse che le vendite. La frode sarà impossibile quando la legge colpisca non solo le vendite, ma ben anche le semplici distribuzioni.

Neppure occorrono molte spiegazioni del motivo per cui vi proponiamo nell'articolo 29 di comminare una pena maggiore contro

(52-A)

chi richiesto di esibire l'iscrizione o la licenza di cui ivi, ne avrà presentata una non sua. Il reato di costui è fuor di dubbio più grave di quello commesso da colui che ha rifiutato di esibire il documento, o ne è stato riconosciuto privo. Quindi la logica e la giustizia vogliono che sia maggiormente punito.

Nell'articolo 50 corrispondente all'articolo 28 del progetto Ministeriale, la Commissione crede che debba sopprimersi il secondo paragrafo che prescrive sempre il sequestro delle merci ed oggetti del commercio esercitato senza la prementovata iscrizione o licenza. Oltre che questa disposizione sarebbe forse incompleta, non determinandosi quali sarebbero gli effetti di questo sequestro, se, come ed a quali condizioni cesserebbe, la Commissione ravvisa ad ogni modo troppo grave questa pena accessoria, sia che si tratti di semplice sequestro, sia che questo avesse a risolversi in vera confisca degli oggetti sequestrati; giacchè tanto in un caso come nell'altro le conseguenze possono recare danni incalcolabili.

Per lo stesso motivo di troppa severità, e per li gravissimi inconvenienti che per lo più derivano dalla interdizione dall'esercizio della propria industria, crede la Commissione che debba sopprimersi la pena dell'interdizione lasciata all'arbitrio del Tribunale nel caso previsto dall'art. 50 del progetto Ministeriale e 52 di quello della Commissione medesima, e che basti in tutti i casi la ivi comminata multa estensibile a L. 500.

Resta ancora intorno a questi due capi che vi facciamo parola della disposizione dell'articolo 51, sempre del progetto Ministeriale, in cui si prescrive che nelle città capi-luogo di provincia, in quelle la di cui popolazione oltrepassa li 10 mila abitanti, e nei porti di mare, debba dai proprietari od affittavoli farsi la consegna di tutti gli inquilini degli appartamenti loro affittati o subaffittati.

Vari Uffici avevano incaricato i loro Commissari di chiedere la soppressione di questa disposizione; e la Commissione è stata unanime di questo parere, non tanto perchè la consegna prescritta in quest'articolo può riuscire vessatoria e meno giusta, massime rendendo i proprietari, talvolta lontani, responsabili della consegna prescritta ai conduttori in ordine ai loro subaffittavoli, quanto perchè niuna utile informazione può ricavare l'autorità politica dal

sapere a chi siano stati affittati o subaffittati gli appartamenti; potendo questi essere affittati da uno ed occupati da un altro, e molte mutazioni di persone facendosi nel corso di una locazione. Ciò che può importare all'autorità di pubblica sicurezza, si è tutto al più di conoscere gli arrivi e le partenze delle persone straniere al paese, il muoversi frequente e quotidianamente di coloro che dimorano negli alberghi e negli appartamenti mobigliati. Ed a ciò provvedono abbastanza gli articoli 53 e 54 del progetto Ministeriale, 56 e 57 di quello della Commissione.

Il capo 5.º concernente la sorveglianza della polizia non dava luogo che ad una sola osservazione.

Sono rigorose al certo, e talune ben dure le disposizioni che riflettono questo capo della legge. Ma esse sono pur troppo una triste necessità. Imputino a sè stessi quegli sciagurati che colla loro condotta si sono resi siffattamente sospetti alla giustizia ed ai loro concittadini, che non possano senza pericolo essere lasciati in libertà fuorchè tenuti continuamente dell'occhio, e materialmente come moralmente disarmati. E se loro duole davvero questo umiliante e penoso stato, diano opera a riconquistare la fiducia dei loro concittadini con prova di migliore e più regolare condotta.

Un solo leggero emendamento vi è dunque proposto in questo capo, e concerne l'art. 59 del progetto Ministeriale e 42 di quello della Commissione.

Privare un uomo perchè è sotto la sorveglianza della polizia perfino della facoltà di portare un bastone, potrebbe talvolta essere più che rigore eccessivo, una vera crudeltà. D'altronde accennandosi specialmente ai bastoni, vi sarebbe pericolo di limitare la portata della parola precedente alle sole armi proprie, ed escludere tutte le improprie, quando che non facendosene esplicita menzione, il porto del bastone sarà o non sarà vietato secondo che potrà o no, essere considerato come arma impropria nel senso dell'art. 494 del Codice penale.

Nel capo sesto ed ultimo intitolato *Disposizioni diverse* la Commissione ha prima di tutto, d'accordo col Ministero, aggiunta una disposizione, per cui si fa facoltà ai Municipi delle città più popolate e più frequentate da stranieri, di obbligare coi loro regolamenti approvati per Decreto Reale, i proprietari delle case a tenere

(52-A)

gli atrii e le scale delle medesime illuminate nelle ore di notte determinate nei detti regolamenti, non che a tenervi un portinaio dove è ciò possibile.

L'utilità di questa prescrizione è così evidente e tanto generalmente sentita, che noi crediamo poterci dispensare di farvi lunghe osservazioni per dimostrarvela.

Si è allo stabilimento dei portinai in tutte le case ed all'ottima moralità ed accorgimento degli stessi che nella prima e più popolosa capitale del continente Europeo è dovuto se ben pochi reati vi rimangono occulti ed impuniti, oltre al risparmio di tempo e di disturbo agli inquilini delle case ed a quelli che si recano presso di loro.

L'illuminazione degli atrii e delle case è non solo utile pel comodo degli inquilini ed avventori, ma eziandio altamente raccomandata dalla moralità, e giova pur essa non poco a rendere meno agevoli e meno frequenti i reati.

Il sig. Ministro poi completando il pensiero che il progetto Ministeriale aveva deposto nell'art. 44, proponeva nel seno della Commissione l'aggiunta di un nuovo articolo da inserirsi immediatamente prima di questo, per dichiarare che per la concessione degli esercizi pubblici di cui nell'art. 76 della legge del 7 ottobre 1848, è necessario il preventivo assenso in iscritto dell'autorità politica provinciale.

La Commissione riconoscendo che realmente l'autorità politica cui incumbe essenzialmente l'onere della conservazione dell'ordine, deve non solo essere informata, ma ben anche avere qualche ingerenza nella concessione dei detti esercizi, aderiva all'aggiunta proposta dal signor Ministro, usando però anche quivi il temperamento già applicato agli articoli 24, 52 e 55.

Grave fu poscia la discussione intorno all'art. 46 del progetto Ministeriale concernente i manifesti degli Intendenti.

Non contrastavasi agli Intendenti la facoltà di fare manifesti per rammentare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, e per richiamarne l'osservanza.

Ma non potevasi consentire che si lasciasse al loro arbitrio di regolare l'esercizio dei diritti dei cittadini, laddove non vi sieno leggi restrittive. Tanto meno potevasi concedere agli Intendenti il dritto d'infliggere pene, per tenue che possano essere.

Alla libertà stessa incumbe certamente che il principio di autorità sia gelosamente custodito e rispettato; poichè dal rispetto a questo principio, che è il perno necessario di qualunque foggia di Governo, dipende essenzialmente la conservazione dell'ordine. E laddove l'ordine cessa, la libertà cede subito il posto alla licenza ed all'anarchia.

Ma nei Governi liberi incumbe bensì che le autorità sieno rigorosamente rispettate, ma esse non sono mai nè possono essere che gli organi della legge ed il di lei pensiero tradotto in atti; tutta la loro forza debbono derivarla dalla legge medesima.

Impertanto la Commissione opinava che la presente legge debba essa stessa provvedere per la repressione dei varii possibili abusi declinati nell'art. 46 del progetto Ministeriale, e dichiarare quindi che gli Intendenti potranno fare manifesti, per rammentare specificatamente la disposizione delle leggi e dei regolamenti e per richiamarne la rigorosa osservanza, e che le infrazioni commesse dopo la pubblicazione di questi manifesti, saranno sempre punite col massimo della pena comminata dalle leggi e dai regolamenti medesimi, onde sappiano i cittadini che non si disubbidisce mai impunemente alle legittime autorità quando parlano in nome della legge e per la di lei osservanza. Ed in questa conformità ha formulati gli articoli 50 e seguenti del di lei progetto.

Alla repressione degli abusi indicati nel citato articolo 46 del progetto Ministeriale, la Commissione ha creduto di doverne aggiungere un'altra, che spera di vedere approvata dalla Camera.

Ella è cosa ributtante e che somnamente contrasta colla civiltà dei nostri costumi, il vedere che nell'atto stesso che un uomo condannato all'estremo supplizio è tratto al luogo dell'esecuzione, altri corrono per le vie a contristare i passanti invitandoli con insistenti grida alla compra della luttuosa sentenza.

La Commissione vi propone di vietare questo turpe smercio nelle vie e luoghi pubblici; nè dubita che la sua proposta venga favorevolmente accolta da questa stessa Camera, la quale per identici motivi alcuni giorni sono, cancellava dal nostro Codice penale le pene accessorie della berlina e dell'emenda.

A questo punto noi dovremmo essere giunti al termine del nostro

(52-A)

lavoro. Se nonchè, ci rimane ancora ad esporvi un'altra rilevante aggiunta che la Commissione di concerto col signor Ministro, ha creduto di dovervi proporre relativamente al personale degli agenti della pubblica sicurezza.

Persuasa la vostra Commissione che, per quanto possa essere provvida la legge sulla Pubblica Sicurezza, il risultato della medesima dipende essenzialmente dalla sua esecuzione, e pertanto dal modo in cui viene eseguito il servizio degli agenti incaricati del medesimo, non poteva dispensarsi dal portare la sua attenzione sopra questo rilevantissimo e vitale argomento.

Avute quindi dal Ministero le chieste informazioni sullo stato del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza, e sopra li miglioramenti che si richiedono onde questo Corpo possa esattamente ed efficacemente adempiere alla sua missione, ha l'onore di proporvi, d'accordo col signor Ministro, di autorizzare il Governo ad accrescere per Decreto Reale il numero delle guardie e dei graduati, non che il rispettivo loro stipendio, e di provvedere in modo colla presente legge che la disciplina di quel Corpo, e pertanto la puntualità e l'efficacia del suo servizio, siano uguali a quelli del Corpo dei Carabinieri Reali, che colla forte e rigorosa sua disciplina e colla esatta osservanza de' suoi regolamenti si è sempre conservato pari alla importanza della sua missione e sempre più benemerito della Nazione.

Non tanto poi per non arrecare maggiore aggravio al bilancio dello Stato in un momento in cui tutti gli studii del Governo e del Parlamento volgono alla economia, quanto per soddisfare ad un dovere di giustizia, noi pensiamo che a datare dal giorno in cui verrà fatta la propositavi modificazione della tabella del personale e della competenza delle Guardie di Pubblica Sicurezza la metà della totale somma cui ascenderebbe l'importare della detta tabella, mediante li proposti aumenti, debba essere sopportata dai Comuni Capi-Luogo di Provincia in proporzione del numero delle guardie e dei loro graduati addetti a ciascun ufficio di Pubblica Sicurezza, e l'altra metà rimanere a carico dello Stato.

Egli è diffatti costante che il maggior numero delle guardie di pubblica sicurezza è addetto agli uffizi di Torino e Genova, e che la troppo tenue forza di quel Corpo e la necessità di ritenerne un numero considerevole in queste due città, non permette di ap-

plicarne agli uffizi delle altre città fuorchè un numero affatto insufficiente, ridotto, in talune di esse, a fare il servizio interno degli uffizi medesimi. Egli è del pari certo che il servizio delle guardie di pubblica sicurezza non è limitato ad invigilare l'osservanza delle leggi generali, e ad impedire i reati che interessano tutto lo Stato; ma giova anche a far osservare le prescrizioni dei regolamenti di polizia urbana, ed a far rispettare le proprietà, e le persone degli abitanti delle città ove sono stabiliti.

Per le quali cose egli è evidente come sia giusto che ogni Comune ove sono stabilite le dette guardie, concorra in modo speciale alla relativa spesa in proporzione del numero delle guardie medesime e dei loro graduati addetti al rispettivo ufficio. Un sistema diverso, convien pur confessarlo, sarebbe un indebito favore alle città di Torino e Genova a pregiudizio delle altre città di provincia, ed a queste a detrimento di tutti gli altri Comuni.

Del resto onde serbare i debiti riguardi verso i Comuni che dovranno contribuire alla detta spesa, e per la tutela dei loro interessi, la Commissione propone che debbano essere previamente sentiti sia circa l'aumento degli stipendi, sia circa il numero delle guardie da destinarsi nei rispettivi uffizi.

Queste sono, o Signori, le disposizioni che la Commissione ha l'onore di sottomettere al vostro giudizio e di proporvi di approvare all'intento di riuscire se non a prevenire intieramente, almeno a diminuire il numero dei reati e delle infrazioni alle leggi.

Altra cosa ancor più efficace rimane a farsi per raggiungere il medesimo scopo: ne abbiamo mestieri di additarvela.

Si cerchi di sempre più migliorare la condizione delle classi povere; si faccia in modo che ognuno possa, lavorando, procacciarsi il necessario alla vita; si faccia scendere e dilatarsi l'istruzione a beneficio di tutti, affinchè possa ciascuno comprendere i danni e l'orrore del male, i vantaggi e le dolcezze della virtù. Si avrà con ciò la migliore di tutte le leggi sulla pubblica sicurezza.

Eccovi intanto il progetto, che abbiamo l'onore di sottomettere alla vostra approvazione.

DEFORESTA *Relatore*

~~PROGETTO DI LEGGE~~

~~ADOTTATO DAL SENATO DEL REGNO~~

~~CAPO I.~~

Degli oziosi e vagabondi.

Art. 1.

Gli oziosi di cui nell'art. 450 del Codice penale saranno denunciati al Giudice di Mandamento, il quale tuttavolta che l'imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, farà, entro giorni cinque al più, precettare i denunciati con comminatoria d'arresto a comparire avanti di lui per sentirli nelle loro risposte.

~~Egli procederà, occorrendo ad informazioni sommarie, dopo le quali assolverà l'imputato, oppure lo ammonirà di darsi a stabile lavoro e farne constare nel termine che gli sarà prefisso, imponendogli ad un tempo il divieto di variare la sua abitazione senza preventiva partecipazione all'Autorità politica locale.~~

Di tale suo operato il Giudice farà risultare con processo verbale.

~~Frank~~

_____ I

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~CAPO I.~~

Degli oziosi e vagabondi.

~~Art. 1.~~

~~Gli oziosi ecc. come contro~~

Egli potrà decretare questo mandato di comparizione anche d'ufficio sulla notorietà e sulla voce pubblica.

Art. 2.

Se l'imputato comparso o tradotto avanti al Giudice ammette i fatti imputatigli, il Giudice pronuncia immediatamente in presenza del medesimo la sua ordinanza, colla quale lo ammonisce a darsi a stabile lavoro ed a farne constare nel termine che gli prefigge, imponendogli nel tempo stesso il divieto di variare la sua abitazione, senza preventiva partecipazione dell'autorità politica locale.

Se l'imputato nega, il Giudice manda prima di

Art. 2.

Le denuncie in iscritto per parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o dei Carabinieri Reali saranno sufficienti per l'applicazione dell'articolo precedente, salvo all'imputato il diritto di somministrare la prova contraria.

Quando l'imputato offre di provare insussistente l'accusa, se la denuncia sarà fatta dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dai Carabinieri, si dovranno loro comunicare le generalità dei testi, che l'imputato chiede siano sentiti, e le circostanze di tempo, luogo e persone allegare per escludere l'imputazione.

I denuncianti entro giorni cinque dalle seguite comunicazioni presenteranno le loro osservazioni.

Art. 5.

Il Giudice potrà anche decretare d'ufficio contro gli oziosi il precetto di comparizione di cui all'articolo 1.

Art. 4.

L'ordinanza del Giudice dovrà essere pronunciata entro giorni quindici dal precetto di comparizione, salvo si avessero a praticare incumbenti fuori del distretto del Mandamento.

~~Art. 5.~~

~~La persona ammonita a termini dell'art. 1.~~ la quale non avrà fatto constare nel termine prefissole di essersi data a stabile lavoro, od avrà mu-

tutto procedersi ad informazioni sommarie in accertamento dei fatti negati.

Queste informazioni debbono essere ^{affianche} ~~fatte~~ nel termine di giorni otto, salvo che abbiano a praticarsi incumbenti fuori del luogo.

Art. 5.

Le denuncie però in scritti qualora sieno fatte dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri Reali, terranno luogo di sufficienti informazioni, salvo all'imputato il diritto di somministrare la prova contraria.

In questo caso il Giudice dopo aver sentiti i testimoni che l'imputato presenterà a sua discolta, potrà comunicare le generalità non che le circostanze di tempo, luogo e persone ai denuncianti, li quali dovranno presentargli le loro osservazioni nel termine di giorni cinque.

Un regolamento approvato per Decreto Reale, stabilirà le norme per la suddetta comunicazione.

~~Soppresso perchè già inserito nell'art. 1.~~

Art. 4.

^{affianche} ~~Tutte~~ le informazioni e ricevute le osservazioni suddette, il Giudice rilascia indilatamente nuovo mandato di comparire contro l'imputato; nel giorno stesso della comparizione di questo ed in di lui presenza pronuncia l'ordinanza definitiva colla quale lo assolve o lo ammonisce, a termini dell'art. 2.º

Art. 5.

La persona ammonita a termini degli articoli precedenti ~~face il reato come contro.~~

tato abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'Autorità locale, sarà arrestata e tradotta avanti il Tribunale di Prima Cognizione per essere punita a termini dell'art. 452 del Codice penale.

Art. 6.

In caso di recidiva, l'ozioso ~~vagabondo~~ maggiore d'età sarà punito col carcere non minore di un anno da scontarsi, per quanto sia possibile, in una casa dove sia attuato il lavoro.

#

Art. 7.

Alle pene stabilite per gli oziosi e vagabondi, andrà sempre annessa la sorveglianza della polizia a termini dell'art. 52 del Codice penale.

Art. 8.

Gli oziosi e vagabondi minori d'anni sedici saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori, che passeranno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale.

In caso di contravvenzione alla passata sottomissione i genitori e tutori che avranno trascurato di vegliare sui medesimi, saranno condannati ad una multa estensibile a lire 450 od al carcere estensibile a tre mesi, ed i detti minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro, dove sia loro insegnato un mestiere o professione.

Saranno del pari ricoverati quei minori d'anni sedici che siano privi di genitori o di altra persona che possa rappresentarli legalmente, e quelli ancora i quali, non ostante la cura dei loro genitori e tutori, non si diano a stabile lavoro.

#

Potranno però essere chiamati da persone cognite e probe, le quali offrano sufficiente garanzia per la futura educazione del minore nei modi e condizioni sopra specificati per i minori aventi genitori o tutori.

~~Art. 6.~~

~~In caso di recidiva l'ozioso maggiore di età ecc. il reato come contro.~~

Colla stessa pena sarà pure punita la recidività nel reato di vagabondaggio.

~~Art. 7.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 8.

Gli oziosi e vagabondi minori d'anni sedici saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori con ammonizione ^{I a questi} di attendere alla loro educazione professionale ^{dei minori suddetti.}

In caso di contravvenzione a questa ammonizione, i genitori o tutori che avranno trascurato di vegliare sui medesimi, saranno condannati ad una multa estensibile a L. 450, od al carcere estensibile a tre mesi, ed i minori ~~non il reato come~~ ^{saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro,} ~~contro.~~ ^{non più loro insegnato un mestiere o professione.}

Saranno del pari ricoverati quei minori d'anni 16 che sieno privi di genitori, di tutori, e di altra persona che abbia cura di loro, e quelli ancora che non ostante la cura dei loro genitori, tutori, o benefattori non si diano a stabile lavoro.

Potranno però essere ecc. il reato come contro

Pel rilascio o rinvio dei minori provvederà sommariamente il Tribunale di Prima Cognizione, *in modo poi che la custodia non possa prolungarsi oltre la massima età.* CAPO II.

Del ladri di campagna.

Art. 9.

In ogni mandamento sarà tenuto apposito registro nel quale il Giudice, sulla denuncia degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dei Carabinieri *v dallo quart. carabinieri forestali.* inscriverà distintamente per ciascun Comune le persone sospette per furto di campagna o per pascolo abusivo, coi fatti, gl'indizi e le circostanze, sui quali è fondato il sospetto.

Il Giudice, entro giorni cinque successivi alla denuncia, farà precettare con comminatoria di arresto le persone iscritte come denunciate a comparire davanti a lui, e dopo averle sentite nelle loro risposte le assolverà o le ammonirà che diverranno loro applicabili le disposizioni dei seguenti articoli, dei quali ricorderà loro il tenore.

Se una persona denunciata chiederà di far sentire testimoni in sua difesa, si osserverà a questo riguardo il disposto dell'art. 2.° della presente legge.

Per le sentenze in materia di custodia dei minori, di cui in questo articolo, provvederà pure il Tribunale di prima cognizione.

Per rilascio occorri come contro. # del capo 2.° della legge di cui la custodia dei minori è fatta, provvederà il Tribunale di primo grado.

Del ladri di campagna e del pascolo abusivo.

Art. 9.

Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo, saranno denunciate al Giudice del Mandamento dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, dai carabinieri Reali. Potranno anche esserlo da chiunque siasi, a norma dei principii generali della procedura criminale.

Queste denunce dovranno contenere gl'indizi e le circostanze sui quali il sospetto è fondato, senza che il Giudice possa rifiutarle se sono redatte diversamente; e qualora sieno fatte dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri Reali, produrranno l'effetto di cui nell'art. 5.° della presente legge.

Il Giudice, se la denuncia è appoggiata a sufficienti indizi, decreterà immediatamente il mandato di comparizione contro l'individuo denunciato. Procederà quindi nella conformità prescritta dal suddetto art. 5.° e dagli articoli 2.° e 4.°; e coll'ordinanza di cui in questi ultimi due articoli lo assolverà se ne sarà il caso, diversamente lo ammonirà che sorgendo nuovi sospetti contro di lui, gli saranno applicabili le disposizioni dei seguenti articoli, dei quali gli darà lettura, o ricorderà il tenore.

Se l'individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere un bestiame eccedente i suoi mezzi appa-

renti per mantenerlo, l'ammonizione quanto a lui conterrà anche il diffidamento, che se nel termine che con la stessa ordinanza il Giudice gli prefigge, non lo riduce al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi, gli sarà specialmente applicabile il disposto dall'art. 18.

Art. 10.

Le ordinanze definitive pronunciate a termini dell'articolo precedente, oltre di essere scritte sui registri della giudicatura a norma del prescritto dalle leggi e regolamenti generali, saranno registrate in un registro speciale.

Il regolamento di cui nell'art. 3.º stabilirà pure le norme per questa registrazione, ed indicherà le Autorità alle quali dovranno darsene copie nei modi e termini che saranno ugualmente stabiliti nel regolamento.

Art. 11.

~~Ove insorgano ecc. il resto come contro.~~

I del perquisizione alcuna dell'art. 9.º

~~Tale perquisizione ecc. il resto come contro.~~

~~Venendosi ecc. il resto come contro.~~

Art. 10. 11.º

Ove insorgano gravi indizi che una persona ammonita a termini dell'articolo precedente ritenga legna, biade od altri frutti, o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il Giudice procederà a perquisizione domiciliare, e nei Comuni che non sono Capi-luogo di Mandamento vi procederà il Sindaco od altro ufficiale di pubblica sicurezza coll'assistenza di un Consigliere.

Tale perquisizione dovrà sempre aver luogo quando vi sia istanza scritta dell'Autorità politica o del danneggiato se questo l'accompagna con sufficienti indizi.

Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non sarà subito dal detentore giustificata in modo verosimile la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia

Pel rilascio o rinvio dei minori provvederà sommariamente il Tribunale di Prima Cognizione, in modo però che la custodia non possa prolungarsi oltre la massima età. CAPO II.

Del ladro di campagna.

Art. 9.

In ogni mandamento sarà tenuto apposito registro nel quale il Giudice, sulla denuncia degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dei Carabinieri inscriverà distintamente per ciascun Comune le persone sospette per furto di campagna o per pascolo abusivo, coi fatti, gl'indizi e le circostanze, sui quali è fondato il sospetto.

I e dallo quartieri o forestali.

Il Giudice, entro giorni cinque successivi alla denuncia, farà precettare con comminatoria di arresto le persone iscritte come denunciate a comparire davanti a lui, e dopo averle sentite nelle loro risposte le assolverà o le ammonirà che diverranno loro applicabili le disposizioni dei seguenti articoli, dei quali ricorderà loro il tenere.

Se una persona denunciata chiederà di far sentire testimoni in sua difesa, si osserverà a questo riguardo il disposto dell'art. 2.° della presente legge.

Per le contravvenzioni dei genitori o tutori, all'ammovimento, di cui in questo articolo, provvederà pure il Tribunale di prima cognizione.

Per il rilascio ecc. di loro come catturati. # del ladro di campagna dei minori e per la contravvenzione dei loro genitori o tutori all'ammovimento loro fatto, provvederà il Tribunale di primo cognizione.

Del ladro di campagna

o del pascolo abusivo.

Art. 9.

Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo, saranno denunciate al Giudice del Mandamento dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, dai carabinieri Reali. Potranno anche esserlo da chiunque siasi, a norma dei principi generali della procedura criminale.

Queste denunce dovranno contenere gl'indizi e le circostanze sui quali il sospetto è fondato, senza che il Giudice possa rifiutarle se sono redatte diversamente; e qualora sieno fatte dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri Reali, produrranno l'effetto di cui nell'art. 5.° della presente legge.

Il Giudice, se la denuncia è appoggiata a sufficienti indizi, decreterà immediatamente il mandato di comparizione contro l'individuo denunciato. Procederà quindi nella conformità prescritta dal suddetto art. 5.° e dagli articoli 2.° e 4.°; e coll'ordinanza di cui in questi ultimi due articoli lo assolverà se ne sarà il caso, diversamente lo ammonirà che sorgendo nuovi sospetti contro di lui, gli saranno applicabili le disposizioni dei seguenti articoli, dei quali gli darà lettura, o ricorderà il tenere.

Se l'individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere un bestiame eccedente i suoi mezzi appa-

renti per mantenerlo, l'ammonizione quanto a lui conterrà anche il diffidamento, che se nel termine che con la stessa ordinanza il Giudice gli prefigge, non lo riduce al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi, gli sarà specialmente applicabile il disposto dall'art. 18.

Art. 10.

Le ordinanze definitive pronunciate a termini dell'articolo precedente, oltre di essere scritte sui registri della giudicatura a norma del prescritto dalle leggi e regolamenti generali, saranno registrate in un registro speciale.

Il regolamento di cui nell'art. 3.º stabilirà pure le norme per questa registrazione, ed indicherà le Autorità alle quali dovranno darsene copie nei modi e termini che saranno ugualmente stabiliti nel regolamento.

Art. 11.

~~Ove insorgano ecc. il resto come contro.~~

I del penultimo alinea dell'art. 9.

~~Tale perquisizione ecc. il resto come contro.~~

~~Venendosi ecc. il resto come contro.~~

Art. 10. 11.º

Ove insorgano gravi indizi che una persona ammonita a termini dell'articolo precedente ritenga legna, biade od altri frutti, o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il Giudice procederà a perquisizione domiciliare, e nei Comuni che non sono Capi-luogo di Mandamento vi procederà il Sindaco od altro ufficiale di pubblica sicurezza coll'assistenza di un Consigliere.

Tale perquisizione dovrà sempre aver luogo quando vi sia istanza scritta dell'Autorità politica o del danneggiato se questo l'accompagna con sufficienti indizi.

Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non sarà subito dal detentore giustificata in modo verosimile la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia

dello stesso detentore nel carcere del Mandamento o nella camera di sicurezza del Comune.

~~Art. 11. 12.~~

Se una persona, come sopra ammonita, verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade ed altri frutti rurali, e non ne saprà indicare in modo almeno verosimile la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e tradotta avanti al Giudice.

Art. 12.

Le persone arrestate a termini degli articoli 10 e 11 saranno giudicate in via sommaria dal Giudice di Mandamento, il quale non ravvisando sufficienti elementi di prova di un furto specifico ma riconoscendo accertato il fatto della ritenzione degli oggetti furtivi, di cui all'art. 10, o quello di cui all'art. 11, applicherà una pena di semplice polizia.

Se invece il Giudice crederà che sianvi elementi sufficienti per procedere contro l'arrestato come reo di un furto specifico, rimetterà la causa al Tribunale di Prima Cognizione, salva l'eccezione stabilita dall'articolo seguente per i furti inferiori alle lire venti.

Qualora poi il Tribunale non riconosca legalmente provato il furto, ma gli risulti sussistente il fatto di cui all'art. 10, o quello di cui all'articolo 11, applicherà esso pure una pena di semplice polizia.

Di tutto quanto sopra si farà risultare mediante contemporaneo processo verbale, del quale si lascerà immediatamente nota all'incolpato, e nelle 24 ore gliene sarà anche significata la copia personalmente od alla sua abitazione.

~~Art. 12.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 13.

Le persone arrestate a termini degli articoli 11 e 12 saranno giudicate in via sommaria dal Giudice di Mandamento, il quale non ravvisando sufficienti elementi di prova di un furto specifico, ma riconoscendo accertato il fatto della ritenzione degli oggetti indicati nei suddetti due articoli, potrà obbligare l'incolpato ad indicarne circostanziatamente la provenienza.

Ricusandosi l'incolpato di dare la richiestagli indicazione, od essendo questa ravvisata insussistente, il Giudice lo condannerà ad una pena di polizia.

Se invece il Giudice crederà che vi siano elementi bastevoli per poter procedere contro l'incolpato come reo di furto, in tal caso procederà egli stesso o rimetterà la causa al Tribunale di 1.^a cognizione, a tenore dell'articolo seguente e delle leggi generali sulla procedura criminale.

41 Art. 14.

~~Quando un reato di furto di campagna non ecceda il valore di lire venti e non sia accompagnato da circostanze aggravanti, con altri reati eccedenti la competenza del Giudice di Mandamento, sia che sia commesso dalle persone ammonite a termini dell'art. 42, sia che ne consti autore qualunque altro, sarà di competenza del Tribunale di Prima Cognizione. Il reo sarà per la prima volta punito con pena di semplice detenzione, e per le recidive, secondo quanto è previsto dall'art. 43 del Codice penale.~~

Art. 14.

Nel caso di ~~recidiva~~ recidiva imputata agli individui condannati a termini dell'articolo precedente, pronuncierà il Tribunale di Prima Cognizione, ancorchè si tratti di valore non eccedente le lire venti, e la pena non potrà essere minore di un mese di carcere.

Art. 15.

Gli individui condannati dal Tribunale di Prima Cognizione per furti di campagna come recidivi, dopo scontata la pena, rimarranno sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo che verrà dal Tribunale fissato.

Art. 16.

Gli oggetti sequestrati, od il loro valore, qualora non potendosi conservare senza detrimento si fossero venduti, non venendo reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il Giudice ne avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi

~~Art. 14.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 15.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 16.

Gli individui condannati dal Tribunale di prima cognizione per furti di campagna come recidivi, dopo scontata la pena, rimarranno sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo che verrà dal Tribunale fissato, non maggiore ~~del doppio della durata della detta pena.~~ *di mesi sei.*

~~Art. 17.~~

~~Identico al qui contro.~~

agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alle congregazioni di carità locali.

Art. 16: Qualora la persona ammonita in conformità del presente dall'ultimo dlinea dell'art. 9. nel termine stabilito nell'ordinanza di ammonizione, non abbia adotta il governo del suo bestame in conformità dell'ammonizione medesima, il giudice sull'istanza del sindaco o sulla denuncia degli affijati o agenti di pubblica sicurezza o delle guardie carcerate, o di qualsiasi altra persona, procederà immediatamente al sequestro del bestame ecceduto, e farà ordine di procedere alla vendita del medesimo all'asta pubblica. Sul prezzo della vendita si preleveranno le spese del sequestro e quelle della vendita. Se nell'atto del sequestro il possessore del bestame dichiarerà che possiede o in tutto od in parte di spettanza altrui, il giudice lo esibirà a dichiarare il nome, cognome e domicilio del proprietario. L'atto del sequestro sarà in tal caso significato, nel termine di due giorni, al proprietario designato, il quale presentandosi prima della vendita e giustificando la di lui proprietà con atti autentici o con scrittura privata avente data certa anteriore all'ammonizione, potrà rivendicare il suo bestame, mediante che paghi tutti le spese, salvo il suo apporto verso il possessore, e di cui sia fu operato il sequestro.

le spese sul prezzo che sarà ecceduto.

Art. 18.

Il reato di pascolo abusivo nei fondi altrui commesso, sia da persone come sovra ammonite, sia da altri, è punito con pene di polizia.

I recidivi ponno essere puniti col carcere estensibile a giorni quindici, o con multa estensibile a lire cento.

Anche in caso di recidiva il reato sarà di cognizione del Giudice di mandamento.

Art. 19. 20.

Se nella nota di cui all' articolo 9.º, si troveranno minori d'anni sedici, il padre l'avo, la madre od il tutore, ovvero le altre persone responsabili della condotta del minore, coi quali egli convive, saranno precettati a comparire davanti al Giudice di mandamento.

Art. 19.

Il reato di pascolo abusivo nei fondi altrui commesso sia da persone ammonite sia da altri è punito con pena di polizia.

Contro gli ammoniti si applicherà però sempre il massimo della pena.

~~I recidivi ecc. come contro.~~

~~Anche in caso ecc. come contro.~~

~~Art. 20.~~

~~Se nella nota ecc. come contro.~~

Il Giudice, sentiti i precettati nelle loro risposte, riconoscendo fondata la denunzia, farà loro passare sottomissione di vegliare attentamente alla condotta del minore.

~~Art. 20. 21°~~

Qualora il minore di sedici anni venga in seguito dichiarato colpevole per furto di campagna, se dalle risultanze del processo apparirà che le persone contemplate nell'articolo precedente abbiano trascurato di vegliare sul medesimo, saranno punite con pene di polizia, non escluse le pene maggiori nel caso di complicità.

Art. 21.

Sono mantenute in vigore le disposizioni dei regolamenti di polizia rurale di ciascun Comune e si applicheranno le pene da essi prescritte, salvi i casi pei quali fossero più gravi quelle ordinate colla presente legge.

Rimane pure in vigore per l'Isola di Sardegna il disposto dall'art. 5.° del Decreto Reale del 5 agosto 1848, col quale fu prescritta la pubblicazione in quell'Isola del Codice penale.

Art. 22.

Quando l'individuo annotato come sospetto a tenore dell'art. 9, non avrà per due anni consecutivi subito veruna condanna, acquisterà il diritto di far radiare il suo nome dalla lista dei sospetti.

Il Giudice sentiti i precettati nelle loro risposte, riconoscendo fondata la denunzia, li ammonirà di vegliare attentamente alla condotta del minore.

~~Art. 21.~~

~~Identico al qui contro~~

Handwritten notes in Italian, partially illegible due to bleed-through and fading.

~~Trasportato in fine~~

Art. 22.

Quando l'individuo ammonito come sospetto a tenore dell'articolo 9, non avrà per due anni consecutivi subito veruna condanna cesserà l'effetto dell'ammonizione; e sulla di lui istanza, se ne farà annotazione a riscontro del suo nome nel registro di cui nell'art. 10.

~~Art. 25.~~

~~I comuni e più comuni di una provincia~~ potranno associarsi per far seguire il servizio dei loro campi e guardie campestri sotto una sola direzione e medesima disciplina.

Handwritten note: [I più comuni dello Stato]

*# nel cui distretto esiste il maggior numero dei Comuni componenti il consorzio. E in caso non sia composto che di due Comuni, dal Consiglio cui appartiene il più popoloso di essi.
Tale regolamento sarà approvato per Decreto Reale.
M*

CAPO III.

**Disposizioni speciali
per alcune professioni.**

Art. 25.

Chi vorrà andar in giro pel commercio ambulante di chincaglierie, di zollanelli, stampe od altre merci, o pel mestiere di vetraio, caldaio, stagnaio e simili, o per quello di saltimbanco, suonatore o cantante ambulante, o vendere sulle piazze o per le vie candelette, scapolari od immagini, paste, confetti o liquori, o farla da intromettitore ambulante o da servitore di piazza, facchino, lustra-scarpe e simili, dovrà farsi inscrivere annualmente in apposito registro presso l'Autorità di polizia nel luogo di suo domicilio, la quale gli rilascerà il certificato della sua iscrizione.

~~Questo certificato dovrà essere sottoposto al visto dell'Autorità politica provinciale.~~

Questo certificato dovrà essere sottoposto al visto dell'autorità politica provinciale, e ciò a cura dell'autorità locale, qualora le parti ~~non~~ ne facciano domanda.

In tal caso lo stipendio dei capi che dovranno stabilirsi, ed ogni altra spesa generale pel detto servizio saranno ripartiti tra i comuni associati in proporzione del numero di guardie campestri e di campari di ciascun comune.

Le norme pel servizio, le qualità e gradi dei capi da stabilirsi, le loro attribuzioni e le loro relazioni coi rispettivi municipii sono determinate da un regolamento proposto da ciascun comune nel chiedere o nell'aderire al consorzio, coordinato e definitivamente formulato dal Consiglio provinciale, ed approvato dal Governo.

M I consorzi non potranno stabilirsi per un termine minore di cinque anni.

CAPO III.

**Disposizioni generali
per alcune professioni.**

Art. 24.

Chi vorrà andar in giro pel commercio ambulante di chincaglierie, di zollanelli, stampe od altre merci, o pel mestiere di vetraio, caldaio, stagnaio e simili, o per quello di saltimbanco, suonatore o cantante ambulante, vendere o distribuire sulle piazze ~~o~~ *il resto come contro.*

~~Questo certificato prima di essere consegnato al richiedente dovrà essere per cura dell'autorità locale, sottoposto al visto dell'autorità politica provinciale.~~

L'Autorità locale sarà tenuta di procurare essa stessa agli interessati l'apposizione di questo visto, quando essi ne la richiedano.

Art. 24. 25°

L'iscrizione ed il visto di cui all'articolo precedente saranno sempre recusati alle persone contemplate nell'articolo 460 del Codice penale.

#

Art. 25. 26°

Gli stranieri dovranno ottenere una licenza per iscritto dall'Intendente della Provincia.

Tuttavia entro 15 chilometri dai confini dello Stato in occasione di fiere e mercati basterà per gli stranieri la licenza del Sindaco.

Art. 26. 27°

Le iscrizioni e le licenze sono valide pel corso di un anno dalla loro data.

Esse potranno per altro, in caso di abuso per parte dell'esercente, essere rinvocate dall'autorità che le ha rilasciate o munite del suo visto.

#

Art. 27. 28°

L'esercente sarà tenuto di presentare l'iscrizione o licenza a semplice richiesta degli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica o dei carabinieri.

~~Art. 25.~~

~~L'iscrizione ed il visto ecc. il resto come contro.~~

Possono anche essere rifiutati per altri giusti motivi.

Il rifiuto tanto in un caso come nell'altro è significato al richiedente mediante dichiarazione che non si fa luogo alla sua domanda.

Se questa fu fatta in iscritto, la dichiarazione può essere fatta in piedi od a tergo della medesima.

Il richiedente avuta questa dichiarazione, se crede di dover insistere può ricorrere all'autorità superiore, la quale assunte quelle informazioni che stima, conferma il rifiuto, ovvero manda concedersi l'iscrizione od il visto richiesti.

#

~~Art. 26.~~

~~Identico al qui contro.~~
Il sindaco potrà però accordare concessioni non pagate al visto, valide nel territorio del Comune, purché non oltrepassino il termine di giorni otto, e non possano essere rinnovate nell'anno.

~~Art. 27.~~

~~Identico al qui contro.~~

Contro questa revoca avrà luogo il ricorso, o l'annullamento dell'ultimo alinea dell'art. 27°.

~~Art. 28.~~

~~L'esercente ecc. come contro.~~

Se rifiuterà di darne visione, se allegherà di non averla presso di sé, o di averla smarrita o ne esibirà una che non gli appartenga, ovvero confesserà di esserne sprovveduto, sarà presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ove le consti dell'ottenuta iscrizione o licenza, restituirà la libertà all'imputato ed in caso contrario lo rimetterà al Giudice di Mandamento.

Questi sentirà l'arrestato nelle sue risposte e non adducendosi da esso legittima scusa, potrà condannarlo senz'altra formalità d'atti ad un'ammenda estensibile a lire quindici per la prima volta, od anche agli arresti.

Art. 28.

I recidivi saranno condannati dal Giudice di Mandamento al carcere estensibile ad un mese.

Le merci ed oggetti di commercio, del cui esercizio si tratta, saranno sempre sequestrate.

Art. 29.

Alle pene di cui nei due articoli precedenti saranno condannati coloro che avranno ad altri rimessa la propria iscrizione o licenza per farne uso, e coloro che faranno uso delle licenze altrui.

Art. 30.

Non è lecito stabilire uffizi di agenzia, di corrispondenza o di computisteria senza una apposita autorizzazione.

~~Se rifiuterà ecc. come contro.~~

~~Questi sentirà ecc. come contro.~~

Nel caso però che l'arrestato abbia presentata un'iscrizione o licenza che non gli appartenga, la pena sarà del carcere non minore di giorni quindici nè maggiore di un mese, *in mancanza del Tribunale di prima istanza* Art. 29.

I recidivi di cui nel secondo alinea dell'articolo precedente saranno condannati dal *Tribunale di prima istanza* ~~Giudice di Mandamento~~ al carcere estensibile ad un mese.

Quelli di cui nel terzo alinea del medesimo articolo saranno condannati al carcere da uno a due mesi.

Art. 30.

Alla pena di cui nell'ultimo paragrafo di ciascuno dei due articoli precedenti, saranno condannati tanto coloro che avranno fatto uso della iscrizione o licenza altrui, quanto coloro che avranno per tal fine rimesso ad altri le proprie iscrizioni o licenze.

Art. 31.

Non è lecito di stabilire uffizi pubblici di agenzia, di corrispondenza o di computisteria, senza averne prima fatta la dichiarazione in iscritto nelle città

lire cinque estensibile contro i recidivi a lire cinquanta, salvo il loro regresso verso i sublocatori.

Art. 52.

Chi vorrà tenere pensione o persone a dozzina, od affittare camere od appartamenti mobigliati, od altrimenti somministrare presso di sé alloggio per mercede, dovrà farsi inscrivere in apposito registro presso il Municipio, e munito di estratto autentico di sua iscrizione rapportarne licenza dall' autorità politica.

La licenza sarà sempre ricusata alle persone menzionate nello articolo 460 del Codice penale.

Art. 53.

Le persone contemplate nell' articolo precedente dovranno tenere un registro affogliato e visato dalla autorità politica per inscrivervi giornalmente le persone cui daranno alloggio.

Art. 54.

Le consegne delle persone, e dei mobili, osti ed albergatori, e di tutti gli altri locali, saranno osservate in tutte le pensioni o persone a dozzina od a camera, ed appartamenti mobigliati, ed altrimenti somministrare alloggio per mercede.

Art. 55.

I capi di fabbrica, e gli impresari, e gli altri, dovranno, entro la data della presente legge, e

Art. 56.

Chi vorrà tenere pensione o persone a dozzina, od affittare camere ed appartamenti mobigliati, od altrimenti somministrare presso di sé alloggio per mercede, dovrà farne la dichiarazione in iscritto al Sindaco del luogo, al quale la farà registrare in apposito registro, e quindi munita della propria dichiarazione comprovante la seguita registrazione, la restituirà al richiedente da cui sarà inoltre sottoposta al visto dell' autorità politica del luogo o della provincia.

La registrazione e visto suddetti saranno sempre rifiutati alle persone menzionate nell' articolo 460 del Codice penale.

Potranno anche essere rifiutati per altri giusti motivi: ed in questo caso si osserverà il relativo disposto dagli articoli 26 e 32.

Art. 57.

Identico al precedente.

locale di pubblica sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente dovranno ogni quindici giorni consegnare la nota di quelli entrati nell'intervallo al loro servizio e di quelli usciti.

Queste note saranno formate nei modi prescritti dai regolamenti.

Art. ~~36~~ 34'.

I contravventori agli articoli ~~32, 33, 34 e 36~~ saranno puniti con ammenda estensibile a lire quindici, ed in caso di recidiva con quella di lire venti a cinquanta.

CAPO V.

Della sorveglianza della polizia.

Art. 57.

Il condannato alla sorveglianza della polizia non potrà cambiare domicilio od abitazione senza licenza dell'Autorità politica provinciale cui dovrà ricorrere, dimostrando i giusti motivi per tale cambiamento.

Art. 58.

Dovrà sempre essere munito di carta speciale di permanenza, che dovrà mostrare alla semplice richiesta degli agenti di pubblica sicurezza e dei carabinieri.

In detta carta saranno espresse le generalità, i connotati dell'individuo, la data della sentenza per effetto della quale resta sottoposto alla sorveglianza, la durata di questa, il domicilio ed abitazione fissata, e quegli altri obblighi che gli saranno imposti per effetto di detta sorveglianza.

Art. 59.

I condannati alla sorveglianza dovranno presen-

~~Art. 57.~~

~~Identico al qui contro~~

I 34. 35. 36. v 37'

CAPO V.

Della sorveglianza della polizia.

Art. 58.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 59.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 40.

~~I condannati ecc. come contro.~~

tarsi all'Autorità politica, almeno una volta per caduna settimana, ed ogni qualvolta vi fossero precettati nell'ora e tempo che sarà da detta Autorità determinato.

Saranno tenuti di obbedire alle prescrizioni che l'Autorità di sicurezza pubblica giudicasse di imporre loro, di non comparire in un dato luogo, di non vagare nelle ore di notte, di non portare armi o bastoni o di non frequentare determinate persone.

Art. 40.

L'Autorità locale di sicurezza pubblica terrà apposito registro in cui saranno notati gli individui sottoposti alla speciale sorveglianza del suo distretto, e vi noterà i termini nei quali il condannato dovrà presentarsi ad essa e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte.

Art. 41.

In ogni caso di fondato sospetto si potrà procedere a perquisizioni domiciliari contro ai condannati alla sorveglianza speciale della polizia.

Art. 42.

La trasgressione alle prescritte misure darà luogo all'applicazione dell'alinea dell'articolo 49 del Codice penale.

Saranno tenuti di obbedire alle prescrizioni che l'autorità di sicurezza pubblica giudicasse di imporre loro, di non comparire in un dato luogo, di non vagare nelle ore di notte, di non portare armi, o di non frequentare determinate persone.

Art. 41.

Identico al qui contro.

Art. 42.

Identico al qui contro.

Art. 43.

Identico al qui contro.

CAPO ~~VI~~ V.

Disposizioni diverse.

Art. ~~44~~ 39.

I Municipi delle città Capi-luogo di Provincia e di quelle altre la cui popolazione eccede li 20/m. abitanti, potranno con regolamenti approvati per Decreto Reale, obbligare i proprietari delle case a tenerne gli atrii e le scale illuminate nelle ore di

notte che saranno indicate nei detti regolamenti; come pure a tenervi un portinaio dove ciò sia possibile.

Si potranno in quei regolamenti comminare, per la contravvenzione al precetto dell'illuminazione, pene di polizia, e per quelle concernenti il portinaio multa estensibile a L. 250.

CAPO VI.

Disposizioni diverse.

Art. ~~43.~~ 40.

La sospensione od interdizione dall'esercizio della professione di oste, locandiere, bettoliere, birraio, caffettiere, e da quella di tener giuoco di bigliardo od altro stabilimento aperto al pubblico, dovrà sempre essere pronunciata nei casi contemplati dall'articolo 515 del Codice penale.

Art. 44.

L'Autorità di pubblica sicurezza farà chiudere tutti gli esercizi pei quali non si ottenne concessione, oppure essa non venne rinnovata alla scadenza.

Art. 45.

Le persone che due ore dopo il tramonto del

~~Art. 45.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. ~~46.~~ 41.

Le licenze per gli esercizi pubblici di cui nell'art. 76 della legge 7 ottobre 1848, dovranno anche essere sottoposte al visto dell'autorità politica provinciale.

In caso di rifiuto di quelle o di questo si osserverà il disposto dagli articoli ~~76, 72 e 73~~ della presente legge.

L'autorità di pubblica sicurezza farà chiudere tutti gli esercizi pei quali non si ottenne regolare concessione, oppure essa non venne rinnovata alla scadenza.

Art. ~~47.~~ 42.

Le persone che due ore dopo il tramonto del

[25: 32:
e 34:

~~sole sino all'alba trasportano argenteria~~ mobiglie o biancherie, se non possono dar conto di sè, potranno essere tradotte dagli agenti di pubblica sicurezza o carabinieri nanti l'Autorità locale di pubblica sicurezza, che ordinerà o l'immediato rilascio, ovvero la rimessione all'Autorità giudiziaria.

Art. 46.

Gli Intendenti potranno emanare manifesti sia per rammentare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, sia per provvedere in esecuzione delle medesime alla tutela delle proprietà ed alla conservazione dell'ordine pubblico.

Essi con simili manifesti:

Provvederanno alla conservazione dell'ordine nei teatri ed altri pubblici spettacoli, ed alla repressione dei fatti contrari alle determinazioni della censura teatrale:

Determineranno con quali regole e cautele possano essere autorizzate le maschere, i balli pubblici, le serenate clamorose:

Commineranno pene a coloro che tolgano o guastino gli stampati o scritti affissi per ordine dell'Autorità o colla sua autorizzazione:

Fisseranno le ore di notte nelle quali debbono star chiuse le osterie, i caffè, le birrerie, i giuochi di bigliardo ed altri simili esercizi pubblici:

Stabiliranno norme per impedire che la pubblica quiete sia turbata da clamori, canti ed altri rumori notturni.

I Manifesti contemplati nel presente articolo possono contenere la comminazione di pene, purchè non eccedano la natura od i limiti di quelle previste dall'art. 755 del Codice penale.

sole sino all'alba sono incontrate trasportando argenteria ~~Fee come contro.~~

Art. 48. *13.*

Chiunque turbi l'ordine nei teatri ed altri pubblici spettacoli, è punito cogli arresti, ~~ed anche col carcere non maggiore di un mese, secondo le circostanze.~~

Art. ~~49.~~ *44.*

Nessuno può comparire in maschera nelle vie, nelle piazze, nè in qualunque altro luogo pubblico senza l'autorizzazione in scritto dell'autorità di pubblica sicurezza, ed in difetto dell'autorità politica locale.

La stessa autorizzazione è necessaria pei balli pubblici e per le serenate clamorose.

Le contravvenzioni a quest'articolo sono punite con un'ammenda non minore di lire dieci nè maggiore di lire venti.

Art. ~~50.~~ *45.*

Chiunque tolga o guasti gli stampati o scritti affissi per ordine dell'Autorità e colla sua autorizzazione, sarà punito con un'ammenda di lire 5 a lire 10.

Art. ~~51.~~ *46.*

Le osterie, i caffè, le birrerie, i giuochi di biliardo ed altri esercizi pubblici dovranno essere chiusi nelle ore di notte determinate dai regolamenti di polizia urbana, ed in difetto dai regolamenti speciali che dovranno essere fatti dai Municipi nel termine di tre mesi dopo la pubblicazione della presente legge, ed approvati con Decreto Reale.

~~Le contravvenzioni ai detti regolamenti sono punite con multa da lire 51 a lire 100.~~ *pena di polizia.*

~~In caso di recidiva la multa sarà del doppio, oltre la pena del carcere da uno a tre mesi secondo le circostanze.~~

Art. ~~52.~~ *47.*

Chiunque turbi la pubblica quiete con clamori, canti od altri rumori [sarà punito cogli arresti, ed in caso di recidiva colla pena del carcere estensibile sino ad un mese.

I nottturni

I un piano di polizia.

~~Art. 47. 44.~~

È vietato lo esercizio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale nelle contrade, sulle pubbliche piazze e nei luoghi pubblici.

I contravventori a questo divieto sono puniti con ~~multa estensibile a lire 100.~~

~~Art. 48. 49.~~

Gli Intendenti potranno emanare manifesti per rammentare, specificatamente le disposizioni delle leggi e dei regolamenti tanto generali quanto municipali per la tutela delle proprietà e per la conservazione dell'ordine e per richiamarne la rigorosa osservanza.

Le contravvenzioni od altre infrazioni alle leggi o regolamenti rammentati che si commettessero nel periodo di sei mesi a partire dalla pubblicazione di questi manifesti, saranno sempre punite col massimo delle pene comminate nelle leggi e nei regolamenti medesimi.

~~Art. 49. 49.~~

Sono mantenute in vigore le disposizioni dei regolamenti di polizia urbana e rurale di ciascun Comune in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

~~Se però le pene da tali regolamenti comminate sono minori delle pene stabilite da questa legge, si applicheranno queste ultime.~~

Rimane pure in vigore per l'Isola di Sardegna il disposto dall'articolo 5.º del Decreto Reale del 5 agosto 1848, col quale fu prescritta la pubblicazione del Codice penale in detta Isola, ~~in attesa~~

~~Art. 50. non è altrimenti~~

~~Identico al qui contra.~~

posto dalla legge 19. dicembre 1861.

~~Art. 47. 50.~~

I Segretari dei Magistrati, Tribunali e Giudici dovranno trasmettere all'Autorità politica provinciale estratto di tutte le sentenze, sia d'assolutoria come di condanna passata in giudicato, che sa-

Invece delle pene in questi regolamenti comminate si applicheranno quelle stabilite nelle presenti leggi; o nei casi della medesima pena stabilita, in questi di polizia stabilita dal detto Reale.

ranno pronunciate in dipendenza della presente legge.

Tale estratto sarà trasmesso non più tardi di giorni quindici dopo l'intimazione di dette sentenze.

I comuni più sudici i limiti più avanzati

Art. 57. *11*

La tabella annessa alla legge delli 11 luglio 1852 per quanto riguarda il personale delle guardie di pubblica sicurezza e le relative loro competenze, potrà essere per Decreto Reale modificata ~~nel modo seguente:~~

2 Comandanti a . . .	L. 1,600	L. 5,200
4 Brigadieri a . . .	» 1,200	» 4,800
44 Sotto-brigadieri a . . .	» 1,000	» 44,000
564 Guardie a . . .	» 840	» 505,760
Casermaggio per 415 a. . .	» 36	» 14,852
Totale		<u>L. 572,592</u>

Art. 58. *12*

La metà di tale somma sarà a carico del bilancio dello Stato, l'altra metà sarà ripartita fra i Comuni Capi-luogo di Provincia, in ragione del numero delle guardie e dei graduati addetti ai rispettivi uffici di pubblica sicurezza.

I Municipii dei Comuni ~~che saranno compresi nel suddetto riparto,~~ dovranno essere sentiti circa il numero di guardie da destinarsi in ciascheduno, non che circa la convenienza di accrescere lo stipendio nel modo sovra stabilito.

I municipii

Art. ~~59~~ *13*

Le guardie di pubblica sicurezza dovranno contrarre una ferma di sei anni, ed assoggettarsi a quelle altre condizioni che verranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi per Decreto Reale.

Art. 60. § 4.

Potrà essere stabilito a carico delle guardie una ritenuta non maggiore di L. 5 mensili, la quale formerà un fondo da distribuirsi alla fine di ogni sei mesi a coloro che nel corso del semestre si saranno maggiormente distinti per puntualità e zelo nel servizio, e per regolare condotta.

Art. 61. § 1.

Le disposizioni di disciplina, di penalità e di foro sancite dal regolamento delli 17 ottobre 1822 per li carabinieri Reali, non che dalle leggi e dai regolamenti relativi, saranno applicate al Corpo delle guardie di sicurezza pubblica.

Un Decreto Reale potrà però stabilire le modificazioni alle dette disposizioni, che si ravviseranno necessarie in vista dello speciale servizio di questo Corpo, e della sua organizzazione. ~~Il Decreto suddetto regolerà le ritenute e le pensioni.~~
+ ~~Suppresso.~~
Il Decreto Reale regolerà ^{anche} i varii ^{altri} varimenti: le ritenute e le pensioni.

~~Art. 48.~~

~~La presente legge starà in vigore per anni cinque.~~

Approvato nella seduta del 31 Maggio 1874.

Reali